

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

INDICE	2
PREMESSA.....	5
MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI	11
EX ART 6 D. LGS. 231/01	11
1. ACCORDO QUADRO CON AIM SPA.....	11
2. CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE	11
3. SISTEMA DI GOVERNANCE ORGANIZZATIVA	12
3.1 QUADRO DELLE MISSIONI.....	12
3.2 PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DI POTERI OPERATIVI	13
SEZIONE "A": ARTT. 24 E 25 D. LGS 231/01.....	15
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15
PREMESSA.....	15
1. REATI E AREE SENSIBILI ALLE FATTISPECIE	15
2. RUOLI E RESPONSABILITÀ A PRESIDIO DEI RISCHI	17
3. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE O CONCUSSIONE OVVERO DI CONCORSO NEL REATO DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ NELLA FORMULAZIONE PREVISTA DALLA NORMA (DARE O PROMETTERE DENARO O ALTRA UTILITÀ) ..	17
4.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ POTENZIALMENTE STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEL REATO DI CORRUZIONE O CONCUSSIONE	18
4.2 GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO CON LA P.A.	19
SEZIONE "B":.....	22
REATI SOCIETARI.....	22
ART. 25 TER DEL DECRETO 231/01	22
PREMESSA.....	22
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI	23
2. AREE SENSIBILI ALLE FATTISPECIE DI REATO	25
3. PRESIDI INTERNI	25
4. ATTIVITÀ A RISCHIO, RESPONSABILITÀ INTERNE E PROTOCOLLI	25
4.1 FORMAZIONE, REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO	25
4.2 OPERAZIONI SUL CAPITALE.....	27
4.3 OPERAZIONI STRAORDINARIE DI FUSIONE E SCISSIONE	27
4.4 REVISIONE DI BILANCIO	28
4.5 CONTROLLI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SOCI.....	28
4.6 OSTACOLI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA ...	28
4.7 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	29
4.8 CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	29
SEZIONE "C": ART . 25 SEPTIES DEL DECRETO	30
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	30
PARTE 1 - FATTISPECIE CRIMINOSE	31
PARTE 2 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE: MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI RILEVANTI	

PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	38
PARTE 4 - PERIMETRO DEI LUOGHI DI LAVORO	39
4.1 MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO AZIENDALE (UFFICI) DI PROPRIETÀ DI AIM SPA.....	39
4.2 MISURE RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICA DI RETI, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DEL GAS, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI ECC.	39
4.3 LUOGHI DI LAVORO DI TERZI NEI QUALI PRESTANO OCCASIONALMENTE LA LORO ATTIVITÀ DIPENDENTI DI AIM ENERGY.....	40
PARTE 5 - CANTIERI.....	40
SEZIONE "D": ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/01.....	45
REATI DI RICICLAGGIO E.....	45
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA'	45
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI REATI	45
2. AREE SENSIBILI E PRESIDII	45
3. SEGNALAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	46
SEZIONE "E": ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/01.....	47
REATI AMBIENTALI.....	47
PREMESSA.....	47
PARTE PRIMA	47
1. PRINCIPI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE	47
2. NATURA DEI REATI.....	48
3. TUTELA RISARCITORIA.....	49
4. OBBLIGHI DEL TESTO UNICO AMBIENTALE E DI ALTRE LEGGI DI RIFERIMENTO.....	49
PARTE SECONDA.....	54
1. FATTISPECIE CRIMINOSE.....	54
2. POLITICA AMBIENTALE ADOTTATA DA AIM ENERGY.....	56
3. PRESIDII INTERNI	56
4. SISTEMA INFORMATIVO VERSO L'ODV	57
SEZIONE "F": ART. 24 BIS D. LGS. 231/01.....	58
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	58
PREMESSA.....	58
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI	58
2. AREE SENSIBILI	60
3. DELITTI INFORMATICI E CODICE DELLA PRIVACY	60
3.1 <i>RUOLI E RESPONSABILITÀ</i>	60
3.2 <i>UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE</i>	61
4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	64
SEZIONE "G": ART. 25 DECIES DEL DECRETO 231/01.....	65
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	65
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI	65
2. ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO E PROTOCOLLO GENERALE ADOTTATO EX. ART. 6 COMMA 2	66



SEZIONE "H"	67
ALTRI REATI	67

PREMESSA

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 (d'ora in avanti D. Lgs. 231/01 o il decreto) recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n°300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'ente di "appartenenza" che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da persone

1. che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
2. che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
3. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati e di aver affidato a un organismo di controllo interno all'ente il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

AIM Energy, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2397 c.c. di AIM Spa, ha elaborato il presente Modello ispirandosi ai principi e alle regole di prevenzione dei reati contenuti nel Modello di organizzazione e controllo 231/01 adottato dalla controllante.

Il Modello inoltre è stato redatto tenendo conto oltre che delle fattispecie di reato sanzionate (Cfr. tabella "Reati 231 e Sanzioni" che segue) anche degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente. L'adozione del Modello è stata assunta nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira AIM Energy in tema di legittimità, correttezza e trasparenza.

Il presente Modello è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo che nomina contestualmente l'Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle disposizioni di seguito illustrate nonché di curarne l'aggiornamento.

Contestualmente all'atto di approvazione e adozione del Modello, AIM Energy si impegna a comunicare i suoi contenuti a tutti i soggetti interessati: agli apicali in generale, ai dipendenti e ai collaboratori esterni con i quali opera abitualmente, nei modi e nei tempi ritenuti adatti.

AIM Energy si impegna inoltre ad adottare un piano di formazione per tutti i soggetti interni destinatari del Modello allo scopo di illustrare i rischi reato aziendali, i doveri per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti individuali sanzionati. Il piano di formazione sarà predisposto dal Responsabile Risorse Umane con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza.

Nella logica organizzativa dei controlli preventivi di linea e di staff (controlli di primo livello) e nell'ottica di un efficace funzionamento del Modello, in sede di adozione dello stesso sono stati altresì individuati alcuni Referenti interni nell'ambito delle diverse attività esposte ai rischi reato i quali, oltre a svolgere attività di direzione e vigilanza sui sottoposti ai sensi del decreto, costituiscono anche il primo presidio dei rischi identificati, nonché i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Referenti interni avranno specificamente i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di supervisione e informarne l'OdV;
2. proporre, per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
5. comunicare all'OdV le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto,

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a sua volta di sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l'OdV.

Gli allegati:

1. Codice Etico
2. Sistema disciplinare
3. Organismo di Vigilanza

coincidono con quelli del Modello 231 della controllante e costituiscono parte integrante del presente Modello.

Reati 231/01 e sanzioni

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)	
<i>Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.</i> <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)</i> <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 c.p.)</i> <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 500 quote Interdittive
<i>Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 200 quote Interdittive
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art.319 c.p.)</i> <i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p)</i> <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p)</i>	Pecuniaria da 200 a 600 quote Interdittive
<i>Concussione (Art. 317 c.p.)</i>	Pecuniaria da 300 a 800 quote Interdittive
Reati societari (Art. 25 -ter)	
<i>False comunicazione sociali (art. 2621 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 150 quote
<i>False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2622 c.c. comma 1)</i>	Pecuniaria da 150 a 330 quote
<i>False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2621 c.c. comma 3)</i>	Pecuniaria da 200 a 400 quote
<i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 d .lgs 39/2010)</i>	Pecuniaria da 100 a 130 quote
<i>Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2; art. 29 d.lgs 39/2010)</i> <i>Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 180 quote
<i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 180 quote

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 130 quote
<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 180 quote
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</i>	Pecuniaria da 150 a 330 quote
<i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</i>	Pecuniaria da 200 a 500 quote
<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i>	Pecuniaria da 200 a 400 quote
<i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i>	Pecuniaria da 200 a 400 quote
Reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 - septies)	
<i>omicidio colposo (art. 589 cp)</i>	Pecuniaria da 250 a 1000 quote Interdittive da 3 mesi a 1 anno
<i>lesioni personali colpose (art. 590 cp)</i>	Pecuniaria fino a 250 quote Interdittive fino a 6 mesi
Reati in violazione della normativa antiriciclaggio (Art. 25 - octies)	
<i>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</i>	Pecuniaria da 200 fino a 1000 quote Interdittive fino a 2 anni
Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)	
<i>Abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF) Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)</i>	Pecuniaria da 400 a 1000 quote
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)	
<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 500 quote
<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 800 quote Interdittive
<i>- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).</i> I reati di cui all'art. 473 e 474 del c.p. sono rubricati nell'art. 25 bis del d. lgs 231/01 "Falsità in monete, di carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", ma spesso trattati tra i delitti contro l'industria e il commercio in quanto il bene giuridico tutelato è la <i>fede pubblica</i> .	Pecuniarie e interdittive
Reati ambientali (art. 25 – undecies)	
<i>Violazione articoli Testo Unico Ambientale:</i> - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (art. 137 co. 3°) - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 137 co. 13°) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 co. 4°) - Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°)	Pecuniaria

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni (art. 279) - Bonifica dei siti (art. 257) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 137 co. 2°) - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 (art. 137 co. 5°) - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104 (art. 137 co. 11°) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di condanna per realizzazione discarica abusiva (Art. 256, co 3°, secondo periodo) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) 	Pecuniaria Interdittive per durata non superiore a 6 mesi
<ul style="list-style-type: none"> - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) 	Interdizione definitiva ¹
<p><u>Violazione articoli Codice Penale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis) 	Pecuniaria
Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	Pecuniaria
Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.	Pecuniaria
D. Lgs. 202/07 art. 8 - Inquinamento doloso art. 9 - Inquinamento colposo	Pecuniaria Interdittive per durata non superiore a 6 mesi
art. 8 - Inquinamento doloso	Interdizione definitiva ²
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 – decies)	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Pecuniaria fino a 500 quote
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	Pecuniaria da 100 a 200 quote
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 - bis)	
<ul style="list-style-type: none"> - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 	Pecuniarie e interdittive

¹ Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati

² Si veda nota precedente

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<ul style="list-style-type: none"> - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 	
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 – ter)	
<ul style="list-style-type: none"> - Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.); - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90); - Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); - Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p) 	Pecuniarie e interdittive
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 – bis)	
<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 	Pecuniarie e interdittive
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 – quater)	Pecuniarie e interdittive
Delitti contro la personalità individuale (art. 25 – quinquies)	
<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 	Pecuniarie e interdittive
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – novies)	

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<p>- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);</p> <p>- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);</p> <p>- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);</p> <p>- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);</p> <p>- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);</p> <p>- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);</p> <p>- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).</p>	<p>Pecuniarie e interdittive</p>
<p>Reati transnazionali</p>	

**MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI
EX ART 6 D. LGS. 231/01**

1. Accordo Quadro con AIM Spa

La controllante AIM Spa ha stipulato con ciascuna società del Gruppo l'Accordo Quadro al fine di *“regolare i rapporti infragruppo e condividere le risorse facenti capo a ciascuna società del gruppo, quelle umane, patrimoniali e finanziarie, per perseguire gli obiettivi sociali e beneficiare nel contempo di economie di scala per il sostenimento dei rispettivi costi di gestione, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla delibera 11/07 dell'AEEG”*.

Nell'Accordo è definito che la Holding si occupa del coordinamento tecnico, contabile, gestionale e finanziario delle società del gruppo, dello svolgimento in loro favore di servizi amministrativi (tra cui le attività di contabilità e controllo di gestione, segreteria e affari generali, supporto legale, approvvigionamento e appalti, assistenza informatica), di attività di marketing, di comunicazione istituzionale, di servizi di concessione di prestiti e finanziamenti.

La governance della holding sulle società del Gruppo si concretizza altresì attraverso l'accentramento in capo a essa delle attività di *pianificazione e controllo* e di *tesoreria*.

La *pianificazione e il controllo* si attuano con l'elaborazione del Piano Operativo Annuale, redatto annualmente da AIM Spa previo invio da parte delle società di una previsione di ricavi, costi e del Piano di Sviluppo Annuale previsti per l'anno successivo.

Le società del Gruppo realizzano le opere previste nel Piano Operativo per la parte di propria competenza rendicontando alla Holding lo stato di avanzamento delle attività e i relativi costi.

Nel Contratto di Tesoreria stipulato con AIM Spa, che costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro, è affidata la gestione della tesoreria alla controllante che comprende l'accentramento dei conti correnti bancari, la creazione di un conto corrente intercompany e la gestione dei finanziamenti.

L'Accordo Quadro, specificando le attività di indirizzo e coordinamento svolte dalla holding sul gruppo costituisce parte integrante del presente Modello.

2. Codice di Corporate Governance

La controllante ha adottato il Codice di Corporate Governance che, come riportato nella premessa, *“si propone di stabilire, in maniera univoca, i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, di individuare i relativi poteri e responsabilità e di introdurre forme di controllo dell'attività svolta, con l'obiettivo di mantenere l'unicità del Gruppo AIM, nel rispetto delle prerogative civilistiche, impostandone la gestione su criteri di efficienza, ovvero nella capacità di raggiungere gli obiettivi posti con le minori risorse, di efficacia, con costante valutazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi stessi, di economicità”*.

La Corporate Governance si realizza attraverso:

1. l'Organo Amministrativo che assume un ruolo centrale nel sistema di CG, in una posizione di direzione, coordinamento e controllo delle Società appartenenti al Gruppo (Comitato degli Amministratori e Comitato di Direzione)
2. l'identificazione del Direttore Generale quale coordinatore della struttura operativa e di organizzazione del lavoro del Gruppo AIM, compresi gli aspetti logistici.

In tale contesto la capogruppo eroga alle Società controllate, in un rapporto di fornitore-cliente formalizzato in specifici contratti di servizio, i servizi centralizzati a prezzi competitivi, individuati sulla scorta di adeguate analisi di mercato.

Il Codice di Corporate Governance, che disciplina le attività di controllo di gestione, bilanci, organizzazione, gestione del personale, rapporti con soggetti istituzionali, clienti e fornitori, gestione finanziaria, comunicazione e sponsorizzazioni, costituisce **parte integrante** del presente Modello 231/01.

3. Sistema di governance organizzativa

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l'impianto generale di deleghe, attività e controlli sul quale si innestano le regole proprie del Modello di prevenzione e controllo 231/01 e l'azione dell'Organismo di Vigilanza (OdV), la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete agli organi delegati (comitato esecutivo, amministratori delegati), curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403, valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

L'Organo Amministrativo di AIM Energy adempie il suo dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa, attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite mediante un sistema di procure tali da garantire l'efficacia aziendale, nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Collegio sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione attuato mediante l'adozione di specifici programmi di verifica della conformità a norme, regolamenti e procedure, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo alle dimensioni organizzative proprie del suo funzionamento, quali, gli indicatori di efficacia, il controllo di gestione ed il controllo budgetario, la gestione dei rischi operativi e la sicurezza informatica.

In tale contesto la Società adotta i seguenti principi, processi e strumenti di governo organizzativo aziendale:

1. quadro delle missioni, delle procure e delle deleghe inerenti
2. procedure di attribuzione dei poteri operativi

3.1 Quadro delle missioni

All'atto dell'approvazione del presente documento il modello organizzativo di AIM Energy si articola come segue:

- Organo Amministrativo
- Procuratore speciale
- Direttore Amministrativo
- Responsabile Amministrativo

L'Organo Amministrativo ne cura l'aggiornamento in relazione alle evoluzioni aziendali in termini di sviluppo territoriale e alla complessità ed evoluzione della normativa di riferimento.

Nell'analisi organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01, si è avuto cura di verificare che:

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali/amministrativi sono ricondotti ad un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni, responsabilità e deleghe assegnate;
- dirigenti e funzionari che svolgono attività prive di autonomia decisionale sono inquadrati alternativamente in staff all'Organo Amministrativo e alle altre Funzioni richiamate;
- l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio, risk management e rendicontazione delle attività svolte;
- le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
- è osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative, finanziarie ed informatiche;
- a ciascun dirigente e funzionario competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, la valorizzazione, valutazione e supervisione del personale assegnato, la cura e salvaguardia degli asset gestiti.

3.2 Procedure di attribuzione di poteri operativi

Il sistema dei poteri operativi in atto presso AIM Energy nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:

- un'organizzazione adeguata alla adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto), dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti a dirigenti/funzionari nel contesto dell'attività di *core business*, comporta necessariamente margini di discrezionalità propri dell'azione manageriale o comunque di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito sarà in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta, oltre che dalle norme di riferimento e dal contenuto formale e sostanziale degli accordi con terzi, anche dal quadro complessivo di coerenza definito dalle strategie e dagli obiettivi aziendali enunciati e condivisi, dalle metodologie operative consolidate nella storia aziendale nella conduzione degli affari sociali.

Nel complesso il sistema di Governance adottato intende anche assicurare l'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza richiamati dall'art. 7 del decreto 231/01 e prevenire la commissione di illeciti determinata dalle gravi carenze organizzative richiamate dall'art. 13 dello stesso decreto.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo funzionamento riferendo all'Organo Amministrativo, all'Assemblea o all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 come nelle proprie facoltà di legge.

Il contratto collettivo di lavoro e il codice sanzionatorio adottato ai sensi del decreto 231/01 prevedono le sanzioni da irrogare nei casi di comportamento contrario ai principi e agli strumenti e atti organizzativi adottati e adottandi su rilievi dell'Organismo di Vigilanza e provvedimenti del Presidente, o delle Direzioni, emessi tramite disposizioni verbali, sub deleghe, sub procure, disposizioni e provvedimenti interni.

Sezione “A”: artt. 24 e 25 D. Lgs 231/01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

La presente sezione è suddivisa come segue:

1. **Reati e aree sensibili alle fattispecie;** richiama i reati sanzionati e identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio nei confronti della P.A.³ nell’ambito dell’organizzazione e dell’attività aziendale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto.
2. **Ruoli e responsabilità a presidio dei rischi;** individua le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p.⁴, nonché i ruoli e le responsabilità organizzative interne e quelle derivanti dall’art. 7 del decreto in materia di direzione e vigilanza
3. **Processi sensibili e protocolli;** definisce:
 - a. gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all’art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto
 - b. gli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
4. **Protocolli per la prevenzione del reato di corruzione o concussione:** sono descritti i protocolli generali da osservare per la prevenzione di tali reati.

1. Reati e aree sensibili alle fattispecie

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dal Decreto.

Una prima serie di reati riguarda:

a) Malversazione a danno dello Stato (o dell’Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

³ Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale identifica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”. I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. E’ pertanto un IPS chi svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o prestazioni d’opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L’effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

⁴ “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo”

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

b) *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.*

A differenza della malversazione la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi d' indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di un' indebita percezione dei fondi.

c) *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea - Art. 640 c.p.*

L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte (pubblica) procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali confermati dalla Suprema Corte, tale ipotesi appare configurabile anche nel caso di reato fiscale, quando venga prodotta falsa documentazione al fine di ottenere benefici fiscali altrimenti non dovuti.

d) *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.*

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

- 2) Una seconda serie di reati riguarda le diverse forme di corruzione e concussione quali, ***Corruzione per l'esercizio della funzione ex Art. 318 c.p. (precedentemente rubricato "Corruzione per atto d'ufficio); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex Art. 319 c.p.; Induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater; Concussione ex Art. 317 c.p.***

Al fine di limitare le situazioni a rischio di concussione o corruzione che possono insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, AIM Energy adotta il seguente standard cautelativo:

- a chiunque (consiglieri, direttori, dipendenti, consulenti e terzi) intrattenga rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dagli organi delegati;
- i contratti con consulenti delegati a intrattenere rapporti per conto della società con la Pubblica Amministrazione devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con le Pubbliche Amministrazioni in rappresentanza di AIM Energy si dovrà conservare adeguato supporto documentale a disposizione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- tutte le richieste informative rilevanti dovranno essere fornite previa autorizzazione dei Referenti interni (Cfr. premessa)

- in tutti i rapporti con la P.A. anche episodici tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi al Codice Etico
- qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A. deve essere comunicata ai suddetti Referenti, i quali se del caso provvederanno a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ciò premesso, all'esito della mappatura delle aree a rischio svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto, è stata identificata come attività sensibile in relazione alla quale possono potenzialmente commettersi i reati di truffa, truffa aggravata, corruzione ovvero di induzione indebita da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio la gestione dei rapporti con i PU e con gli incaricati di pubblico servizio.

2. Ruoli e responsabilità a presidio dei rischi

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono in generale i seguenti:

1. L'Organo Amministrativo
2. il procuratore speciale
3. la Direzione Amministrazione e Controllo in quanto responsabile degli adempimenti tributari,
4. intrattenere periodicamente per ragioni d'ufficio rapporti con la P.A.
5. nell'ambito di queste, i Referenti interni
6. il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403
7. I consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

Conformemente a quanto disposto nel *Codice di Corporate Governance* i rapporti con i Soggetti istituzionali, e in particolare con la Proprietà nella persona del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri delegati, vengono intrattenuti dall'Organo Amministrativo della Capo Gruppo, il quale potrà di volta in volta coinvolgere o delegare gli Organi Amministrativi delle Società.

I rapporti con le direzioni del Comune di Vicenza vengono intrattenuti dal Direttore Generale, al quale compete inoltre la individuazione delle delegazioni di volta in volta chiamate a collaborare con il Comune.

3. Protocolli per la prevenzione del reato di corruzione o concussione ovvero di concorso nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità nella formulazione prevista dalla norma (dare o promettere denaro o altra utilità)

Al fine di prevenire il reato di corruzione si osserveranno i seguenti protocolli:

- a) gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di corruzione
- b) gestione del precontenzioso e del contenzioso

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata ai seguenti principi di comportamento.

4.1 Gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti a:

- a) gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 del Decreto 231/01)
- b) affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità
- c) assunzione di dirigenti

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata pertanto ai seguenti principi di comportamento.

4.1.1 Gestione delle risorse finanziarie

per la gestione delle risorse finanziarie, la funzione Amministrazione osserva le seguenti regole generali:

Pagamenti:

- separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio, chi istruisce il pagamento, chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione;
- divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra di un determinato ammontare;
- limitazione dei pagamenti tramite assegni e ove necessario, obbligo di indicare il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura;
- tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostituite dalla funzione centrale, previo esame dei giustificativi di utilizzo;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- esistenza e diffusione di *specimen* di firma in relazione ai pagamenti autorizzati al di fuori del sistema informatico interno aziendale.

Incassi:

- modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca (bonifici; ritiro effetti o ricevute bancarie);
- riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti conto; riconciliazioni delle risposte pervenute)

Per la gestione della tesoreria si fa riferimento anche a quanto stabilito nell'Accordo Quadro con AIM Spa.

4.1.2 Affidamento di incarichi di consulenza e servizi

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti presidi:

- è autorizzato a stipulare contratti di consulenza l'Organo Amministrativo;

- i contratti tra AIM Energy e i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i contratti con i consulenti o con i Partners devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e delle sue implicazioni per AIM Energy e di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società;
- i consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza e da un'apposita "recommended list": le eccezioni dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.

4.1.3 Assunzioni di dirigenti

Nel processo di selezione e assunzione dei dirigenti si osserveranno le seguenti regole:

- tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. società di head-hunting e recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, selezioni ecc.);
- "validazione" di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione;
- dichiarazione del candidato relativa all'eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali AIM Energy intrattiene rapporti negoziali.

4.2 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.

Si precisa che per *precontenzioso* si intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno competente, mediante atto informativo reso all'organo delegato e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide e ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole certezza che l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

Pertanto si collocano in questo ambito:

- a) tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali (compliance), tra le quali sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità.
- b) la corrispondenza sensibile "in entrata"⁵ e "in uscita"⁶. In merito, AIM Energy adotta i seguenti presidi:
 - tutta la posta sensibile in entrata e in uscita deve essere protocollata in giornata con l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto amministrativo

⁵ Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l'insorgere di provvedimenti, diffide ad adempiere o precontenziosi.

⁶ Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche ed in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

- le lettere in partenza vanno sempre compilate su carta intestata della Società con l'indicazione della Funzione emittente la qualifica e il nome per esteso del firmatario.
 - la posta sensibile deve essere sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite dalla Società.
 - è competenza dell'Organismo di vigilanza verificare periodicamente il registro del protocollo utilizzato per l'archiviazione della posta sensibile in entrata ed in uscita e ove necessario ottenerne copia e ogni necessaria informazione.
 - tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso terzi deve essere seguita da una conferma scritta.
- c) i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es: categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.);
 - dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta o altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata da PU in qualunque sede di pertinenza di AIM Energy deve essere data tempestiva comunicazione al superiore gerarchico.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il Responsabile della funzione operativa o il Referente interno sono tenuti a constatare lo stato di **precontenzioso** e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione competente, predisponendo una relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale decisione e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione del precontenzioso ed i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente in materia.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il **contenzioso** in giudizio.

Nella gestione di qualunque contenzioso la Società, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari, adotta i seguenti comportamenti generali e specifici:

a) i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si astengono da:

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
- promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b) è compito della Direzione competente:

1. protocollare l'atto di citazione (pervenuto alla società tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta),

2. curare l'istruttoria generale del contenzioso, redigendo per la Direzione Amministrazione un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, Direzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi);
 3. conserva tutta la documentazione a disposizione dell'OdV
- c) la Direzione Amministrazione:
1. mantiene un brogliaccio di tutte le informazioni acquisite dalla Società relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparazione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio)
 2. valuta e discute con i Legali i presupposti per effettuare una transazione, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo
 3. aggiorna periodicamente l'OdV e l'AU sullo status dei contenziosi e segnala le cause chiuse con sentenza definitiva;
 4. nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza favorevole alla Società, provvede a darne comunicazione all'AU per gli adempimenti di competenza
 5. in caso di sentenza sfavorevole, con il supporto dei legali prescelti, valuta le più opportune azioni da intraprendere informando l'AU al quale spetta la decisione finale.
- d) l'Organo Amministrativo
1. conferisce mandato generale alle liti o procura ad acta alla Direzione Amministrazione
 2. approva le transazioni e monitora l'attività dei legali e della Direzione Amministrazione nella gestione dei contenziosi

**Sezione “B”:
REATI SOCIETARI**

Art. 25 ter del Decreto 231/01

Premessa

Nell’ambito della prevenzione dei reati societari è necessario premettere i doveri di legge che competono in materia al Collegio sindacale e all’Organo Amministrativo.

► Per quanto attiene al Collegio sindacale si richiamano:

- 1) il controllo che esso deve svolgere ai sensi dell’art. 2403 c.c. (vigilanza sull’ “osservanza della legge e dello statuto”, “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione” e “sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”) che, in relazione al potere impeditivo di cui è dotato, lo pongono in posizione di garanzia sia in seno alle Assemblee sociali che alle riunioni dell’Organo Amministrativo
- 2) la facoltà dei sindaci ai sensi dell’art. 2403 bis di procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
- 3) la facoltà che essi hanno ai sensi dell’art. 2406 di convocare l’Assemblea, qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere
- 4) l’obbligo che essi hanno ai sensi dell’art. 2405 di assistere alle adunanze dell’Organo Amministrativo e alle assemblee
- 5) l’obbligo, ai sensi dell’art. 2406, che essi hanno in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori di convocare l’assemblea
- 6) la responsabilità solidale che i sindaci hanno ai sensi dell’art. 2407, “con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”
- 7) il dovere ai sensi dell’art. 2408 c.c. di indagare senza ritardo sui fatti denunciati dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale e di presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte in assemblea
- 8) la facoltà che essi hanno ai sensi dell’art. 2409, qualora vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione di denunciare i fatti in tribunale

In relazione ai cogenti poteri di cui sopra il Collegio, assume nel contesto societario una c..d. posizione di garanzia⁷) ai sensi del comma 2 dell’art.40 c.p.

► Per quanto attiene all’Organo Amministrativo si richiamano:

- 1) la facoltà di impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

⁷ “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo”

- 2) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art.2381 c.c.);
- 3) il dovere degli Amministratori/Consiglieri individualmente per il loro obbligo di agire informati sugli argomenti in delibera (art. 2381 c.c.), per il dovere che essi hanno, qualora a conoscenza di fatti pregiudizievoli, di impedirne il compimento o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392 c.c.).

Tale cogente contesto normativo, delineato dal legislatore per assicurare una governance bilanciata tra poteri di indirizzo strategico, poteri esecutivi, controlli di merito e di legittimità, già configura un sistema di prevenzione compiuto, nell'ambito del quale, per un verso i protocolli di prevenzione integrativi sono destinati a occupare un ambito regolatorio residuale e per un altro, l'attività di vigilanza dell'OdV ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 231 "vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello", è condizionata dall'assenza di titolo e legittimità della funzione: 1) a svolgere controlli che competono per legge al Collegio sindacale 2) a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione nell'ambito del quale alcuni dei reati potrebbero teoricamente consumarsi avverso i quali si richiama il potere impeditivo del Collegio.

Sicché con la presente Sezione si è inteso adottare alcuni specifici protocolli relativi a rischi reato ritenuti meritevoli di integrazione del testo di legge e dall'altro individuare e descrivere i diversi modi in cui alcuni reati potrebbero realizzarsi dando modo così a tutti i soggetti coinvolti, non solo a livello istituzionale, di esercitare il mandato di vigilanza e prevenzione che è loro attribuito in relazione alla funzione esercitata.

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari, è suddivisa nelle seguenti parti:

1. **Fattispecie criminose rilevanti**; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, delle aree esposte ai rischi di reato e l'analisi dei rischi correlati alla realtà aziendale
2. **Aree sensibili alle fattispecie di reato**; identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 231/2001.
3. **Presidi interni**; richiama i presidi istituzionali e i ruoli operativi interni ed esterni rilevanti ai fini della prevenzione, tenuto conto delle norme di legge, della giurisprudenza, dello Statuto, del sistema di deleghe e poteri, dell'organizzazione e della regolamentazione interna
4. **Processi e/o attività a rischio di reato e protocolli adottati ex art. 6 comma 2 b del decreto**; identifica le possibili modalità di commissione dei reati, integra la regolamentazione dei processi e delle attività a rischio, e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dall'art. 25 ter del Decreto; rispetto alle più ampie previsioni dell'articolo, è stato escluso il reato di mancata comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.) in quanto realizzabile sono nelle realtà delle società quotate.

1.1 False comunicazioni sociali

I reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 c.c. sono reati propri: conseguentemente, per la loro configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. E' possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali o da soggetti a loro sottoposti; in tal caso esse configurano reato se gli amministratori, a conoscenza delle stesse, le abbiano deliberatamente fatte proprie. Il reato è normalmente considerato ad elevato rischio intrinseco per la molteplicità delle modalità e facilità di commissione.

1.2 Reati inerenti alle operazioni sul capitale

I reati previsti dagli artt. c.c. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti), 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) e 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori tramite riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni) sono collocati nel codice civile sotto il titolo degli illeciti commessi dagli amministratori e pertanto anche in questi casi si tratta di reati propri e nessun dubbio si pone in merito ai soggetti che possano metterli in atto, alle modalità di consumazione e, segnatamente, ai procedimenti e ai processi nell'ambito dei quali gli stessi possono consumarsi.

Le restanti fattispecie di reato (Formazione fittizia del capitale art. 2632; Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2633 c.c.) non comportano grandi difficoltà interpretative in relazione alle condotte penalmente sanzionate, chiaramente delineate dal Legislatore. Esclusa la seconda fattispecie per il suo scarso rischio intrinseco, è parso che la prima fosse quantomeno meritevole di menzione nell'ambito del Modello.

1.3 Il reato di illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno (reato comune) mediante atti simulati o fraudolenti, determini maggioranze assembleari allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (reato specifico).

1.4 I reati relativi al controllo di legge

Il reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, di cui all'art. 2624 c.c. può essere commesso dai responsabili della società di revisione; sembrerebbe doversi escludere una sua rilevanza per le imprese ai fini del Decreto 231/01, in quanto la società committente, ingannata intenzionalmente sul contenuto delle comunicazioni, sarebbe persona offesa dal reato. Non si può tuttavia negare la possibilità che una diversa interpretazione ritenga configurabile la responsabilità dell'ente nel caso in cui un soggetto interno concorra nel reato con la società di revisione, procurando "medio tempore" un vantaggio per la società. Pertanto, benché questa eventualità appaia remota e sia connotata da un basso rischio intrinseco, essa è stata considerata nella sua potenzialità.

Il reato di Impedito controllo ex art. 2625 c.c. attiene invece a comportamenti illeciti messi in atto da amministratori al fine di impedire l'attività di controllo deputata ai soci ex art.2476 c.c., al collegio sindacale ex art 2403 c.c. e al revisore. Sebbene tutte le fattispecie previste dalla norma risultino privi di precedenti storici si è ritenuto che per l'ampiezza dei comportamenti sanzionati (sono puniti gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione), meritassero adeguata analisi nel Modello.

1.5 Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. già rubricato “Indedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”

La nuova fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; chi dà o promette danaro o altre utilità è punito con le stesse pene.

La responsabilità amministrativa dell’Ente rientra nell’ambito della seconda fattispecie criminosa in quanto nella prima la società di riferimento si configura quale parete lesa.

2. Aree sensibili alle fattispecie di reato

La configurazione delle attività e dei processi sensibili, per quanto sopra esposto ed al fine di definire i protocolli e le procedure evocate dal Decreto 231/01, è delineata come segue:

1. formazione, redazione e approvazione del bilancio
2. operazioni sul capitale
3. operazioni di fusione e scissione
4. revisione di bilancio
5. attività di controllo dei soci, del collegio e del revisore
6. riunioni assembleari.

Nel contesto di adozione del Modello di controllo 231/01, al fine di creare adeguati presidi preventivi alla commissione dei reati AIM Energy adotta i principi e applica le regole e i protocolli generali di seguito descritti per ciascuna delle aree sensibili identificate.

3. Presidi interni

Considerato il modello di governance adottato, nonché le norme di legge di riferimento, le previsioni dello Statuto, il sistema delle deleghe in atto, i processi/attività nell’ambito dei quali potrebbero consumarsi i reati in oggetto, i presidi interni a prevenzione dei reati sono i seguenti:

- a) l’Organo Amministrativo
- b) il procuratore speciale
- c) Il Collegio sindacale collegialmente
- d) Il Direttore/Dirigente Amministrativo in relazione alle deleghe ricevute
- e) tutti i sistemi e le procedure interne adottate dalla società.

4. Attività a rischio, responsabilità interne e protocolli

4.1 Formazione, redazione e approvazione del bilancio

Responsabilità

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo Amministrativo e non può essere delegata.

Ruolo della funzione amministrativo/contabile

Il processo di rilevazione contabile, degli adempimenti societari connessi e della redazione della bozza di bilancio è svolto sotto il coordinamento della Direttore Amministrativo.

Lo stesso si occupa degli adempimenti connessi alle attività amministrativo-contabili (redazione e formalizzazione documenti di bilancio d'esercizio e infrannuali) e fiscali (redazione dichiarazioni fiscali, assistenza operativa in materia di imposte dirette e indirette, ecc.).

Rilevanza delle altre funzioni corresponsabili

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, configura attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti degli organi delegati e di controllo, nei confronti del Direttore Amministrativo, nonché di qualunque funzione che generi rilevazioni contabili o sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio.

Ne consegue un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente al Direttore Amministrativo ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nello stesso.

Nella redazione della proposta di bilancio, particolare enfasi sarà posta nella individuazione e coinvolgimento dei soggetti interni o esterni ad AIM Energy che, a vario e legittimo titolo, detengono informazioni necessarie ad una corretta redazione del bilancio.

Completezza, chiarezza e verificabilità del sistema di potere decisionale interno e del quadro degli accordi negoziali con terzi

Il Direttore Amministrativo deve disporre, oltre che del sistema di deleghe e poteri, anche degli originali di tutti gli accordi negoziali con terzi (Istituti bancari, società finanziarie) che possono dar luogo a transazioni ripetitive di entità complessiva significativa e tutelarne l'integrità.

Compete allo stesso garantire la verificabilità di tutte le scritture contabili con accesso alla documentazione originale che le ha generate.

Certezza del quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio è costituito dalle norme dettate dal codice civile e dai principi contabili elaborati dalla professione.

Compete al Dirigente Amministrativo identificare per tempo e rappresentare eventuali incertezze o carenze di riferimento in merito alla predisposizione della bozza di bilancio e se del caso discuterne preventivamente con il Collegio sindacale e con la Società di revisione.

Regolarità del processo formale di redazione e approvazione del bilancio

La verifica della regolarità del processo di redazione e approvazione del bilancio e della sua tempistica nei termini legali o statutari di riferimento compete al Collegio sindacale.

Risk assessment del sistema di controllo interno

Ai fini della revisione del bilancio, la società di revisione attua periodicamente il *risk assessment* del sistema di controllo interno in conformità ai principi di revisione di riferimento e relaziona al Direttore Amministrativo sugli esiti.

* * *

L'Organismo di Vigilanza e il Collegio sindacale adottano e attuano periodicamente verifiche di compliance in merito alle procedure elencate.

4.2 Operazioni sul capitale

In materia di operazioni sul capitale, le disposizioni dettate dalla disciplina del Codice Civile configurano un esaustivo quadro regolatorio delle operazioni sul capitale e sulle condizioni generali di fattibilità.

Responsabilità del Collegio Sindacale

Pur considerata la remota possibilità di commissione dei reati relativi alle operazioni sul capitale, adeguato presidio deve essere garantito dal Collegio Sindacale nella sua funzione istituzionale, tanto in sede consiliare quanto in sede di verifiche in attuazione dei doveri ai sensi del 2397 c.c. e seguenti. Il Collegio si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex d. Lgs. 231/01.

Per la prevenzione delle fattispecie criminose di seguito richiamate si osserveranno le relative disposizioni:

Indebita restituzione di conferimenti

Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, l'AU, qualora intendesse compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, dovrà preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, dovrà informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza in relazione al controllo di legittimità esperito e al suo esito;

Illegale ripartizione di utili e riserve

In occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Collegio sindacale verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e qualora rilevi comportamenti "contra legem" informa senza indugio l'Organismo di Vigilanza;

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

- 1) Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote sociali, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, l'AU deve accertare che eventuali perdite avvenute in corso d'esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non intaccando la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
- 2) Le operazioni richiamate sono comunicate tempestivamente al Collegio sindacale, illustrando la giustificazione dell'operazione sia sotto il profilo giuridico che economico, nonché le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove applicabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio netto della controllante, delle controllate nonché sul patrimonio netto consolidato.

Informativa all'OdV

L'AU e il Collegio Sindacale devono informare tempestivamente l'OdV di qualunque presunto illecito di cui dovessero venire a conoscenza nella esplicazione delle loro funzioni.

4.3 Operazioni straordinarie di fusione e scissione

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie di cui al titolo V capo X del c.c., quale ulteriore presidio posto a integrazione della normativa civilistica, l'Organo Amministrativo comunica gli elementi identificativi dell'operazione in progetto all'OdV.

Nei casi in cui non si ritiene di adottare lo standard raccomandato, l'AU illustra in sede assembleare le ragioni di tale scelta. *Mutatis mutandis*, gli stessi standard, in quanto compatibili, si attuano in caso di scissione.

Verifiche del Collegio sindacale

In materia di fusioni e scissioni, costituisce responsabilità primaria del Collegio sindacale la vigilanza sull'osservanza delle legge, dello statuto e delle delibere assembleari assunte.

Analogo presidio è previsto per qualsiasi altra operazione di gestione straordinaria.

4.4 Revisione di bilancio

Il reato di *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*, di cui all'art. 2624 c.c. si connota a basso rischio intrinseco nell'ambito del quale AIM Energy risulterebbe parte lesa. A salvaguardia comunque del processo la Società pone particolarmente attenzione alla selezione delle società di revisione e adotta un criterio di selettività basato sull'estensione del codice di autoregolamentazione adottato dalle società di revisione in merito a:

- procedure di client acceptance
- criteri di indipendenza
- procedure di second partner review
- procedure di consultazione interna
- criteri di incompatibilità.

Verifiche del Collegio sindacale

In materia il Collegio sindacale vigila sulla conformità delle delibere assunte in merito.

4.5 Controlli della società di revisione, del collegio sindacale e dei soci

Su contestazione formale dei soggetti deputati (ex art. 2625; impedito controllo) al controllo e con riferimento alle relative prerogative di legge, sono adottate le seguenti iniziative cautelative, l'AU:

- istituisce una commissione per la constatazione di fondatezza relativa all'impedimento a espletare le pratiche di legge;
- informa se del caso il Collegio Sindacale;
-
- in caso di effettiva constatazione dell'impedimento assume le necessarie iniziative per rimuovere ogni ostacolo all'esercizio delle funzioni del soggetto deputato al controllo;
- in caso di impossibilità o di motivato rifiuto di adempiere alle richieste dei soci o della società di revisione, assume le opportune deliberazioni in merito comunicandole al soggetto deputato al controllo e se del caso al Collegio sindacale medesimo.

Ogni contestazione è portata a conoscenza dell'OdV.

4.6 Ostacoli all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato rileva potenzialmente nel contesto dei controlli e delle ispezioni delle diverse Autorità di vigilanza. Poiché per tali controlli rilevano anche rischi di natura penale (corruzione ed altri) i relativi presidi sono illustrati congiuntamente nella Sezione A.

4.7 Illecita influenza sull'assemblea

Lo Statuto sociale definisce in maniera estensiva tale da non dare adito a fraintendimenti di sorta:

- l'ambito decisionale in sede ordinaria e straordinaria
- la convocazione dell'assemblea
- le modalità di svolgimento dei lavori
- il quorum deliberativo e costitutivo in sede ordinaria e straordinaria
- norme per il computo dei quorum
- il diritto di intervento dei partecipanti
- i diritti di voto spettanti alle diverse categorie di azioni
- il diritto di rappresentanza
- le modalità di elezione del presidente
- le modalità di verbalizzazione
- i casi di annullamento delle deliberazioni assembleari.

Verifiche del Collegio sindacale

Costituisce responsabilità primaria del Collegio sindacale la vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e delle delibere assembleari assunte. Il Collegio si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex d. lgs 231/01.

4.8 Corruzione tra privati

Si rileva che i protocolli adottati nella Sez. A in materia di "gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione" nei confronti della P.A. contengono un equivalente fattore dissuasivo - preventivo anche nell'ambito della corruzione privata.

Sezione “C”: Art . 25 septies del Decreto

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La Sezione attinente ai reati di *omicidio colposo* e di *lesioni personali gravi o gravissime* commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d’ora in poi T.U.)⁸ come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 109 intende dare attuazione al dettato normativo dell’art. 30 del T.U. assicurando:

- 1) *un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
 - a) *al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
 - b) *alle attività di valutazione dei rischi ecc.*
 - c) *alle attività di natura organizzativa*
 - d) *all’attività di sorveglianza sanitaria*
 - e) *all’attività di formazione e informazione*
 - f) *all’attività di vigilanza all’acquisizione di documentazione*
 - g) *alle periodiche verifiche dell’applicazione delle procedure*
 - h) *all’acquisizione e documentazione*
- 2) *un idoneo sistema di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra*
- 3) *un’articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi nonché un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*
- 4) *un idoneo sistema di controllo dell’attuazione del Modello e del suo aggiornamento.*

Tali precetti, la cui sostanziale applicazione configura i requisiti dell’esimente della responsabilità amministrativa d’impresa ex D. Lgs 231/01, in linea di principio non aggiungono contenuti alle misure di prevenzione vera e propria dettate dal TU, ma le qualificano in termini di:

- 1) sistema organizzato di adempimento degli obblighi giuridici
- 2) registrazione e documentazione degli adempimenti
- 3) organizzazione interna
- 4) e in materia controllo di attuazione e aggiornamento del Modello, precetti già ampiamente precisati nel decreto.

Nella predisposizione della presente Sezione si è assunto pertanto accedendo a una interpretazione estensiva della norma che quanto disposto alla lettera **a)** dell’art. 30 costituisca un addendum precauzionale sia **1)** del dettato normativo “tecnico” fondato sui Principi comuni di cui al Titolo I (con particolare riferimento al Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), al Titolo II (Luoghi di lavoro), al Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) ecc. che **2)** della normativa generale del D. Lgs. 231/01.

⁸ Per “norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.

La presente Sezione è pertanto integrativa del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato da AIM Energy (conformemente al dettato del TU in materia di prevenzione degli incidenti e protezione dai loro possibili effetti) introducendo un ulteriore livello di monitoraggio centrato prevalentemente su aspetti giuridici e documentali.

Essa, salvo specifica, attiene ai luoghi di lavoro così come definiti all'art. 62 ed è così articolata:

PARTE	
1	Fattispecie criminose; richiama l'art. 25 septies del Decreto 231, le fattispecie criminose e ne descrive la natura
2	Gestione della prevenzione: misure generali di tutela e obblighi rilevanti; richiama 1) le responsabilità dei diversi soggetti rilevanti individuati dal TU 2) gli obblighi dei progettisti e dei fabbricanti e degli installatori 3) gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
3	Valutazione dei rischi e Servizio di Prevenzione e Protezione; richiama alcuni elementi essenziali inerenti 1) al DVR in atto e agli obblighi del suo aggiornamento 2) al Servizio di Prevenzione e Protezione 3) agli obblighi inerenti alla formazione, informazione e addestramento 4) alla sorveglianza sanitaria 5) alla gestione delle emergenze 6) alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori 7) alla documentazione tecnico amministrativa e statistiche infortuni e malattie professionali
4	Perimetro dei luoghi di lavoro ex art. 42; descrive il perimetro dei luoghi di lavoro, le responsabilità connesse alle attività a rischio che si svolgono negli stessi nonché i presidi da attuare nelle diverse ipotesi (luoghi di lavoro propri o di terzi)
5	Cantieri; richiama le responsabilità e descrive le misure di prevenzione adottate in caso di cantieri
6	Verifiche dell'Organismo di Vigilanza e collegamento con RSPP; descrive i doveri dell'OdV e i sistemi di comunicazione con i soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.

PARTE 1 - FATTISPECIE CRIMINOSE

Le fattispecie criminose sono individuate dall'art. 25 septies del decreto 231: *“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Le richiamate norme così recitano:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Si tratta di reati di natura *colposa* e non solo *dolosa*.

Il *dolo* sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la *colpa* sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della ***sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.***

In merito alla discussa contraddizione tra "reato commesso *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" quale condizione per la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01, e la natura *colposa* di questi reati, la dottrina e successivamente la giurisprudenza hanno sostenuto che il vantaggio dell'ente nei reati colposi va ricercato non nell'evento del reato bensì nella condotta dell'Ente, individuando nel deficit organizzativo "desumibile" dagli incidenti e sino a prova contraria la causa degli stessi e nel presunto vantaggio economico derivatone ("desumibile" risparmio nella prevenzione), il presupposto della punibilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01⁹.

PARTE 2 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE: MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI RILEVANTI

Dato atto che il datore di lavoro (DL) ha adempiuto ai doveri non delegabili dettati dall'art. 17 del TU:

- 1) ha elaborato, con il supporto del RSPP e del medico competente all'uopo designati, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro aziendale, le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti, attenendosi ai precetti di cui all'art. 15 tra cui: la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, il rispetto dei principi ergonomici, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno, la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio, l'utilizzo limitato degli agenti nocivi, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, il controllo sanitario dei lavoratori, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione, l'informazione, la formazione e l'addestramento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, le misure di emergenza, l'uso di segnaletica, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
- 2) ha inoltre designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP d'ora in poi)
- 3) (e ha inoltre provveduto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art.16 del TU, alla delega delle proprie funzioni a persone in possesso dei necessari requisiti dotandole di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari)

nella presente Parte 2 sono richiamati:

⁹ Tesi probatoria contraddetta dalla Cassazione Sez. IV n. 27735 del 16 luglio 2010 la quale ha affermato che "il d.lgs. 231/01 non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. colpa dell'organizzazione dell'ente".

1. Gli obblighi dei diversi soggetti interni (con particolare riferimento a coloro che rivestono posizioni di garanzia¹⁰) che a diverso titolo intervengono nella gestione della prevenzione. In merito si è assume che ai sensi dell'art. 299 del TU, le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigenti, medico competente e preposti gravano altresì su tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti
2. Gli obblighi dei soggetti esterni (progettisti, fornitori, installatori, e medico competente) che concorrono alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
3. Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto d'opera o di somministrazione e il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Conformemente alla disciplina di riferimento, oltre al datore di lavoro, soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro riconducibili alla sede aziendale di cui al punto precedente sono il Dirigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli altri addetti (ASPP), i preposti, i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il lavoratore e il medico competente.

Di seguito si richiamano le responsabilità personali contenuti nel Capo III del T.U dall' art. 15 all'art.27 e a margine si stabiliscono i doveri integrativi dettati dall'art. 30 comma 1 e 3, atteso che le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 configurano standard generali relativi a tutte le Sezioni del Modello in conformità al dettato del decreto 231/01.

2.1 Gestione della prevenzione. Responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del RSPP, del preposto, dei lavoratori, del medico competente e del RLS

Datore di lavoro e dirigente
<i>Doveri ex artt. 17 e 18 in materia di prevenzione</i>
<p>A norma dell'art.17, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) <p>Tra gli altri doveri il datore di lavoro e i dirigenti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e per il supporto alla valutazione dei rischi 2. designare il o i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 3. designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza; 4. nell' affidare i compiti ai lavoratori e tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e alla sicurezza; 5. fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente 6. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 7. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione 8. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze perviste 9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa 10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione 11. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e

¹⁰ Posizione di garanzia art. 40 c. p. "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"

<p>immediato</p> <p>12. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le misure previste dall'art. 43 relativamente alla gestione delle emergenze</p> <p>13. munire i lavoratori della tessera di riconoscimento</p> <p>14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alle mansioni specificate senza il prescritto giudizio di idoneità</p> <p>15. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.</p> <p>16. convocare le riunioni periodiche di cui all'art.35</p>
<p>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</p>
<p>Adottare misure e provvedimenti atti ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici inerenti 1) al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 2) a un'attività ricorrente e sistematica della valutazione dei rischi e dei presidi.</p>
<p>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna ai sensi del D. Lgs .231/01</p>
<p>Valutare le proposte dell'OdV in materia</p>

<p>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</p>
<p>Doveri ex art. 32, 33 e segg. in materia di prevenzione</p>
<p>Il RSPP è responsabile del monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione in atto e dell'aggiornamento periodico del DVR, provvede all'aggiornamento dei rischi, all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all'individuazione delle misure per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di riferimento.</p> <p>In particolare è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati; ▪ dell'attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale delle verifiche sul rispetto degli obblighi a carico dei lavoratori inerenti l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite, l'utilizzo corretto di attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, la segnalazione immediata di deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di pericolo, il divieto di rimozione o alterazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. <p>Il RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità:</p> <p>a) proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell'art. 36 e 37 del T.U</p> <p>b) organizzare la riunione annuale prevista dall'art. 35 del TU</p> <p>c) verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei D.P.I.</p> <p>d) informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all'attività aziendale e proporre le integrazioni ritenute necessarie o opportune</p> <p>e) supportare il Datore di lavoro e/o il suo delegato nell'adempimento dei suoi obblighi di cui all'art. 18 (valutazione e scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, dei rischi per la sicurezza e salute, ecc.).</p> <p>f) formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali.</p>
<p>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</p>
<p>A integrazione delle disposizioni di legge di cui sopra, l'RSPP verifica il rispetto degli standard tecnico strutturali degli impianti e l'eventuale presenza di rischi da agenti chimici e biologici.</p>

<p>Preposto</p>
<p>Doveri ex art. 19 in materia di prevenzione</p>
<p>A norma di legge è considerato preposto chiunque assuma nelle circostanze una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:</p> <p>a) sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso d'inosservanza, informa i superiori diretti;</p> <p>b) verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;</p> <p>d) fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli inadempimenti ai diretti superiori;</p> <p>e) segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza</p>

<p>sulla base delle informazioni ricevute</p> <p>f) in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.</p> <p>Il Preposto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 56 del T.U.</p>
<p>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</p>
<p>Segnalare tempestivamente ai diretti superiori le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute. In particolare, in caso di appalto d'opera o forniture, contribuisce alla corretta applicazione della normativa in materia di Documento unico di valutazione dei rischi relativamente alla sua area di competenza.</p>
<p>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna</p>
<p>Nessuno obbligo aggiuntivo a quelli richiesti ai sensi del TU</p>

<p>Lavoratori</p>
<p>Doveri ex art. 20 in materia di prevenzione</p>
<p>Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 T.U.).</p> <p>In particolare i lavoratori hanno il dovere di:</p> <p>a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;</p> <p>b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;</p> <p>c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;</p> <p>d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;</p> <p>f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</p> <p>g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;</p> <p>h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;</p> <p>i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.</p> <p>I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 59 del T.U.</p>
<p>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</p>
<p>Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti</p>
<p>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna</p>
<p>Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti</p>

<p>Medico competente</p>
<p>Doveri ex art. 25 in materia di prevenzione</p>
<p>Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.</p> <p>Egli ha l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l'esauriente sottoposizione a questi dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria¹¹.</p> <p>Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <p>a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica</p> <p>b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (solitamente una volta all'anno).</p>
<p>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</p>
<p>Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti</p>

¹¹ Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2013 n. 1856

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art 50
In conformità alle disposizioni del T.U., il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni ed è consultato preventivamente e tempestivamente:
<ul style="list-style-type: none"> a. in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità; b. sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico competente; c. sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro; d. in merito all'organizzazione dell'attività di formazione; e. in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanza osservazioni e pareri.
Tra i suoi doveri di legge:
<ul style="list-style-type: none"> a) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; b) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; c) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; d) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.; e) avvertire il RSPP sui rischi individuati nel corso della sua attività.
E' informato sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Qualora il Responsabile ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti
Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

2.2 Gestione della prevenzione: obblighi dei progettisti dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

Di seguito sono richiamati gli obblighi e i precetti di cui ali artt. 22, 23, 24 del TU e i correlati obblighi ex art. 30.

Progettisti obblighi ex TU	Obblighi giuridici di AIM Energy ex art. 30
<p>Tali soggetti sono obbligati a rispettare i principi generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavori in sede di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • scelte progettuali e tecniche, scelte di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione • fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti • installazione e montaggio di dispositivi, impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici. <p>Pertanto costituisce dovere primario degli addetti ai lavori segnalare ogni possibile malfunzionamento o altra fonte di rischio inerente.</p>	<p>La scelta del materiale è delegata all'ufficio acquisti, che ne verifica la liceità del commercio in ambito UE, previo parere favorevole del RSPP il quale verifica periodicamente lo stato di funzionamento e manutenzione e l'eventuale scadenza temporale.</p>
<p>Fabbricanti e fornitori</p> <p>Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.</p>	

Installatori	
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.	

2.3 Gestione della prevenzione: art. 26 obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e art. 27 sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi¹²:

Obblighi ex art. 26	Obblighi giuridici di AIM Energy ex art. 30
<p>In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito dei luoghi di lavoro di AIM Energy compete al datore di lavoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, attraverso l'acquisizione del <i>certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato</i> o <i>l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice</i> (o lavoratori autonomi) fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate valutare che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, se del caso, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture; promuovere la cooperazione e il coordinamento nei luoghi di lavoro elaborando un <i>unico documento di valutazione dei rischi</i> (DUVRI) portato a conoscenza dei dipendenti che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella del soggetto affidatario. <p>Il DUVRI elaborato dal committente ha come finalità quella di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati a operare i lavoratori delle ditte appaltanti per l'individuazione dei rischi e dei pericoli che possono derivare da interferenze tra le operazioni quotidiane di lavoro svolte dai lavoratori del committente e/o da altre ditte presenti occasionalmente e quelle svolte dall'appaltatore negli ambienti di lavoro del committente</p>	<p>I contenuti minimi del DUVRI sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (ditte o lavoratori autonomi) la identificazione e la descrizione dell'area interessata dai lavori, con eventuali allegati grafici la individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, quali il referente interno, l'RSPP, il medico competente e il direttore dei lavori le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione e alle lavorazioni le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive, i DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni le misure di coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi l'organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze l'orario in cui viene svolto il lavoro, la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, ove richiesto, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori. <p>La norma configura sostanzialmente obblighi giuridici del datore di lavoro in quanto committente; pertanto vi è sostanziale identità di contenuti. In particolare in base all'art. 26, l'obbligo di verifica è demandato al RSPP che è altresì obbligato a tutti gli altri adempimenti e alla conservazione della relativa documentazione.</p>

Obblighi ex art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese o lavoratori autonomi	Obblighi giuridici di AIM Energy ex art. 30
La Commissione consultiva permanente individua i criteri finalizzati alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi per la sicurezza sul lavoro.	La norma configura obblighi a carico delle imprese per ottenere la qualificazione per la partecipazione a gare o finanziamenti pubblici.

¹² Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 163/2006, deve essere considerata in via generale principale la prestazione che supera il 50% del prezzo complessivo dell'appalto, ma è necessario applicare un criterio *qualitativo* (in relazione ai rischi) quando una delle prestazioni, anche se di valore economico elevato, deve essere considerata accessoria rispetto all'altra.

<p>Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione dettate dal d. lgs. 163/2006.</p>	
--	--

PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella presente Parte sono descritti la valutazione dei rischi e gli elementi principali del Sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori adottato da AIM Energy che, insieme ai ruoli e alle responsabilità descritti nella Parte precedente, configurano lo strumento di attuazione delle misure generali finalizzate a prevenire o a limitare gli effetti degli incidenti sul lavoro.

3.1 Valutazione dei rischi e DVR

Si prende atto che il datore di lavoro, con il supporto del medico competente e del RSPP, in conformità a quanto prescritto all'art. 17 del TU, ha effettuato la valutazione dei rischi e adottato il DVR che costituisce parte integrante della presente Sezione.

3.2 Prescrizioni generali e obblighi ex art. 30

Prescrizioni generali	Prescrizioni e responsabilità ex art. 30
<p>Servizio di prevenzione e protezione: ai sensi dell'art. 32 il servizio deve essere organizzato in relazione agli esiti della valutazione dei rischi e può essere affidato al RSPP assicurando che gli addetti abbiano i necessari requisiti professionali.</p>	<p>Il compito di verificare i requisiti di idoneità del Servizio compete al RSPP sentito il parere del medico competente. IL RSPP riferisce periodicamente anche all'OdV sui miglioramenti necessari.</p>
<p>Formazione, informazione e addestramento: deve riguardare quanto stabilito agli artt. 36 e 37 e rispettare i termini di durata convenuti nelle sedi deputate. L'RSPP deve seguire un percorso formativo specifico in relazione ai rischi del contesto aziendale.</p>	<p>Tutta la documentazione inerente deve essere conservata a cura del RSPP e /o della Funzione R.U. che cura anche la tenuta del libretto formativo di cui all'art.37 comma 14.</p>
<p>Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza di cui all'art.41 deve essere attuata dal medico competente avente i requisiti di cui all'art. 38.</p>	<p>Il medico competente conserva tutta la documentazione inerente ai suoi doveri e invia periodicamente al datore di lavoro e all'OdV una sintesi dell'attività svolta. Eventuali criticità riscontrate sullo stato di salute delle persone che su gravi rischi per la loro salute o incolumità di cui venga a conoscenza devono essere comunicate senza indugio al datore di lavoro.</p>
<p>Gestione delle emergenze: a integrazione del SPP di cui all'art.32 devono essere predisposte le misure generali di cui all'art. 43 nonché specifiche misure di primo soccorso (art.45) e prevenzione incendi (art. 46).</p>	<p>Le prescrizioni coincidono con quanto previsto dal T.U in materia.</p>
<p>Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</p>	
<p>Tenuta della documentazione e delle statistiche infortuni; è autorizzata la tenuta su supporto informatico.</p>	<p>La tenuta della documentazione quale a titolo esemplificativo: il DVR, i DUVRI, gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza, l'attività di formazione e informazione, l'inventario e la consegna delle DPI, le statistiche relative agli infortuni, le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza, i verbali delle riunioni periodiche, i verbali redatti dalle autorità del Servizio di Vigilanza nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti, compete al RSPP e al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche.</p>
<p>Riunione periodica Il datore di lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante</p>	<p>Durante la riunione sono sottoposti all'attenzione dei partecipanti: i. il DVR ii. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria iii. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei</p>

<ul style="list-style-type: none"> b) i delegati di funzione c) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi d) il medico competente e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> iv. dispositivi di protezione individuale iv. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. <p>Nel corso della riunione possono essere individuati</p> <ul style="list-style-type: none"> • codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; • obiettivi di miglioramento della sicurezza. <p>La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.</p>
--	---

PARTE 4 - PERIMETRO DEI LUOGHI DI LAVORO

Il perimetro dei luoghi di lavoro preso come riferimento ai fini del Modello per la definizione di responsabilità, richiamo degli obblighi di legge e individuazione di presidi a salvaguardia della tutela della sicurezza dei lavoratori comprende:

1. i luoghi di lavoro aziendale (gli uffici amministrativi e direzionali di proprietà della controllante concessi in uso ad AIM Energy)
2. le reti, gli impianti, le infrastrutture del gas, dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni la cui gestione è affidata ad AIM Energy (con e senza cantieri)
3. i luoghi di lavoro di terzi o cantieri nei quali prestano *occasionalmente* la loro attività dipendenti di AIM Energy

4.1 Misure di prevenzione relative ai luoghi di lavoro aziendale (uffici) di proprietà di AIM Spa

Gli uffici amministrativi tecnici dove i dipendenti di AIM Energy svolgono le loro attività sono di proprietà della controllante AIM Spa e concessi in uso ad AIM Energy.

I rapporti tra le due Società per l'utilizzo dell'immobile sono regolati dall'Accordo Quadro, Disciplinare Tecnico Allegato B.

L'AUAIM Energy, oltre ad aver assolto a tutte le misure generali di tutela previste dal TU e descritte al paragrafo precedente, con l'ausilio del RSPP fornisce ai propri dipendenti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si svolgono le attività.

In caso di svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile da parte di AIM Spa, cui competono le responsabilità strutturali dello stesso in quanto proprietaria, il datore di lavoro di AIM, con l'ausilio del proprio RSPP, redigerà il DUVRI con l'indicazione dei rischi di interferenza tra i terzi che effettuano i lavori di manutenzione, i dipendenti di AIM Servizi nonché i dipendenti di altre imprese (o società del Gruppo) presenti nei luoghi dove si svolgono gli interventi manutentivi.

E' responsabilità del datore di lavoro di AIM Energy, con l'ausilio del RSPP dare informazione ai propri dipendenti dei rischi da interferenza e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

4.2 Misure relative alla gestione tecnica di reti, impianti e infrastrutture del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni ecc.

Se gli interventi relativi alla gestione tecnica di reti, impianti e infrastrutture del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni *non* implicano l'adozione di cantieri, il datore di lavoro di AIM Spa

(proprietaria o concessionaria delle reti e degli impianti) e il datore di lavoro di AIM Energy cooperano e si coordinano al fine di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente cui sono destinati a operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare.

Se gli interventi avvengono in un ambiente dove sono presenti altre imprese esecutrici, i datori di lavoro promuovono la cooperazione e il coordinamento di cui sopra elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* (DUVRI), che contiene le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei diversi lavoratori.

In caso di interventi di gestione e manutenzione che comportano l'adozione di cantieri temporanei si veda la Parte 5.

4.3 Luoghi di lavoro di terzi nei quali prestano occasionalmente la loro attività dipendenti di AIM Energy

Il RSSP acquisisce la documentazione inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro (in particolare il documento di valutazione dei rischi) o i cantieri degli appaltatori presso i quali si recano i dipendenti di AIM Energy al fine di renderli edotti circa i rischi del luogo di lavoro presso i quali sono chiamati a operare.

PARTE 5 - CANTIERI

Soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione sono ai sensi dell'art. 89 e seguenti del T.U.:

- a) Il datore di lavoro (ovvero in caso di nomina il delegato di funzione o il subdelegato ai sensi dell'art. 16 comma 3 bis del decreto) in quanto committente (o impresa esecutrice);
- b) il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione in possesso dei requisiti indicati all'art. 98, qualora sui cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici;

5.1 Obblighi generali relativi ai cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea

In caso di affidamento di lavori che comportano l'adozione di cantieri (ad esempio per l'ampliamento o la ristrutturazione di uffici o magazzini) il datore di lavoro (o il delegato di funzione), anche incaricando un *Responsabile dei lavori*, adempie gli obblighi di cui al Titolo IV del TU in quanto committente.

In particolare:

1. designa il **Coordinatore per la progettazione dell'opera**, che assolve i compiti indicati all'art. 91 del T.U.:
 - redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) secondo le indicazioni dello stesso T.U. (art. 100) in base a scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve contenere almeno:

- a) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore la progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per l'esecuzione, nonché, prima dell'inizio dei singoli lavori, i nominativi dei datori di lavoro delle imprese

- esecutrici e dei lavoratori autonomi) b) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze c) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva d) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi e) riferimenti alle interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento
- predisposizione del *fascicolo* adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
 - coordinamento, in fase di progettazione, dell'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del TU.
2. designa il **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, il quale *assolve* i seguenti compiti (art. 92 T.U.):
 - a. verifica, con azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC;
 - b. verifica dell'idoneità e della coerenza del Piano Operativo di sicurezza (POS) dell'impresa esecutrice con il PSC
 - c. adeguamento del PSC e del fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
 - d. organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, nonché della loro reciproca informazione;
 - e. verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
 - f. segnalazione degli inadempimenti alle misure generali di tutela ex art. 15 del T.U. da parte dei lavoratori autonomi, datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici; nonché delle violazioni alle disposizioni specifiche previste dall'art. 96 del T.U. e, in caso d'inerzia da parte dei responsabili senza giustificato motivo, comunicazione all'azienda sanitaria locale di competenza;
 - g. trasmissione all'amministrazione competente del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori.
 3. controlla il corretto adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, del Coordinatore per la progettazione e delle imprese esecutrici
 4. comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori.
 5. verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (si veda par. 2.1)
 6. chiede alle imprese esecutrici le attestazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) in materia di organico e previdenza.

7. trasmette all'amministrazione concedente copia della notifica di cui all'art. 99.

Il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, attraverso:

- l'acquisizione del *certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice* (o lavoratori autonomi)
- il DVR o l'autocertificazione
- il DURC
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS

c) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori copia della notifica preliminare.

5.2 Obblighi generali relativi ai cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice

Il datore di lavoro (o il delegato o, se del caso, il subdelegato) in quanto committente:

1. designa il progettista in possesso delle qualifiche di legge al quale fornisce le informazioni ex art. 90 comma 1;
2. designa l'impresa esecutrice, alla quale competono tutte le responsabilità in materia di sicurezza che provvede a trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza.

5.3 Obblighi generali relativi all'esecuzione dei lavori

Quando la Società si configura come impresa esecutrice dei lavori si osservano le seguenti misure.

Se gli interventi relativi alle manutenzioni *non* implicano l'adozione di cantieri, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente cui sono destinati a operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare.

Se gli interventi avvengono in un ambiente dove sono presenti altre imprese esecutrici, i datori di lavoro promuovono la cooperazione e il coordinamento di cui sopra elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* (DUVRI), che contiene le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei diversi lavoratori.

In caso di interventi di gestione e manutenzione che comportano l'adozione di cantieri temporanei la Società:

- a. redige il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 17 co. 1 lettera a) conformemente ai contenuti determinati dall'art. 89 e lo trasmette all'impresa committente (AIM)
- b. esamina il PSC redatto dal Coordinatore per la progettazione del committente dei lavori avanzando se del caso proposte dirette a migliorare la sicurezza nel cantiere
- c. si conforma alle prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere:
 - predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
 - cura della predisposizione o dell'accatastamento di materiali o attrezzature
 - cura della protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche

- cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente (o il responsabile dei lavori).

La Società si impegna in tema di sicurezza e salute sul lavoro a fornire le certificazioni e tutte le informazioni previste dalla normativa tra cui:

- nominativo del RSPP, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- esistenza del DVR inerenti le attività svolte
- mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione dei servizi
- mezzi e attrezzature antinfortunistiche relative ai lavori da eseguire
- dotazione dei DPI se necessari ed eventuali procedure di sicurezza
- informazione e formazione data ai lavoratori
- qualsiasi altro genere di informazione che si ritenga utile fornire in merito al livello di organizzazione e programmazione della sicurezza e di qualificazione.

PARTE 6 - VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Atteso che il complesso delle misure adottate è conforme a quanto prescritto dal T.U., l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro i diversi soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di *primo livello* – il RSPP, il medico competente, il RLS e tutti gli altri soggetti indicati nella Parte 3 dotati di potere impeditivo - si raccordano con l'OdV incaricato del controllo c.d. di *secondo livello*.

In particolare, con periodicità annuale, ciascuno dei soggetti a seconda delle proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- ♦ apertura di cantieri
- ♦ informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- ♦ indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali;
- ♦ esiti delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ♦ esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Il RSPP trasmette quando ritiene necessario e almeno una volta all'anno all'OdV un report avente ad oggetto:

- ♦ variazioni nel sistema di deleghe conferite in materia di sicurezza
- ♦ variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello
- ♦ variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello
- ♦ variazioni del perimetro dei luoghi di lavoro come presentati nella Parte 4
- ♦ data e contenuti degli interventi formativi

- ♦ le date delle riunioni tenute con il RLS, gli addetti del SPP e il medico competente
- ♦ le date degli aggiornamenti del DVR
- ♦ gli esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa
- ♦ la situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l'OdV possa trasmetterle all'organo dirigente che avrà il compito di convocare il SPP e, ricorrendone le condizioni, promuovere le riunioni di cui all'art. 35 co.4.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell'OdV, all'organo dirigente e al Collegio sindacale.

Sezione "D": art. 25 octies D. Lgs. 231/01

REATI DI RICICLAGGIO E

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. Descrizione della tipologia dei reati

Di seguito in relazione al basso livello di rischio connesso all'attività aziendale e per sole finalità cognitive ed esplicative si riportano le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 (riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale).

Non si analizza tra i reati previsti all'art. 25 octies quello di ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto l'attività svolta dalla Società è avulsa dalla possibilità di una sua commissione.

Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01

Come richiamato nel paragrafo 2 della parte generale relativo all'exkursus normativo del Decreto, il D. Lgs. 231/07 (attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) recante le norme relative alla prevenzione dei reati in materia di:

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

ha individuato specifici soggetti (tra i quali banche, intermediari finanziari, professionisti ecc.) per il monitoraggio e gli adempimenti informativi connessi all'esercizio delle loro attività/professioni, estendendo ai sensi del D. Lgs. 231/01 la responsabilità in capo alle società.

2. Aree sensibili e presidi

AIM Energy non rientra tra i soggetti destinatari del decreto e pertanto non è tenuta a osservare gli obblighi di:

- adeguata verifica della clientela (Titolo II Capo I del decreto antiriciclaggio)
- conservazione e registrazione delle informazioni (Titolo II Capo II)
- tenuta di un archivio unico informatico (Titolo II Capo II)
- segnalazione di operazioni sospette (Titolo II Capo III)

- formazione del personale (Titolo III).

Essa inoltre svolge attività esclusivamente nei confronti dei Comuni, rispetto ai quali può escludersi ogni eventualità di attività di riciclaggio; il rischio che la società venga usata quale veicolo inconsapevole a fini di riciclaggio è pertanto del tutto remoto.

Poiché infine il Collegio sindacale e la società di revisione sono soggetti destinatari degli obblighi sopra riportati, si ritiene adeguato anche il presidio relativo al rischio residuale di attività di riciclaggio con le altre controparti negoziali.

3. Segnalazioni del Collegio sindacale e della società di revisione all'Organismo di Vigilanza

Qualsiasi notizia relativa a operazioni finanziarie sospette di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ovvero di impiego di danaro o beni di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) deve essere tempestivamente comunicata dal Collegio sindacale e dalla società di revisione all'Organismo di Vigilanza.

Premessa

La presente Sezione dedicata ai reati ambientali è suddivisa in due parti. La *Prima*, generale, ha finalità informativa e formativa e contiene la descrizione dei principi generali di tutela ambientale, la natura dei reati, la tutela risarcitoria e alcuni concetti base del Testo Unico Ambientale inerenti la disciplina dei rifiuti.

La *Seconda* è suddivisa come riassunto in tabella:

1	Fattispecie criminose rilevanti ; richiama le fattispecie criminose contenute nell’art. 25 undecies del d. lgs. 231/01 configurabili nella realtà di AIM Energy
2	Politica ambientale adottata da AIM Energy ; richiama i principi di tutela ambientale a cui si ispira la Società nello svolgimento delle attività aziendale
3	Presidi interni ; in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 comma 2 lettera a) del decreto identifica i protocolli adottati.
4	Sistema informativo verso l’OdV ; descrive i sistemi di comunicazione tra OdV e soggetti coinvolti in materia ambientale.

Parte Prima**1. Principi generali di tutela ambientale**

La tutela ambientale è riconducibile ai seguenti principi generali¹³ di prevenzione, precauzione, chi inquina paga e sviluppo sostenibile.

Il principio di **prevenzione** ha un ruolo di primaria importanza su tutti quelli posti a tutela dell’ambiente perché si pone a un livello anticipato di tutela imponendo a qualsiasi soggetto che esercita un’attività che può determinare impatti negativi sull’ambiente di adottare misure che impediscano o limitino tali impatti prima che si verifichino anziché adottare soluzioni successive di tipo risarcitorio o riparatorio.

Il principio di **precauzione** si basa sul concetto di limitazione dei rischi compresi quelli basati su indizi e non su certezze scientifiche. Tale principio può invocarsi quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma tale valutazione non consente di determinare il rischio con una sufficiente certezza¹⁴.

Il principio di precauzione si differenzia da quello di prevenzione perché, mentre il secondo opera quando gli effetti negativi di un comportamento sull’ambiente sono scientificamente prevedibili e pertanto è possibile prevenirli con i mezzi disponibili, quello di precauzione impone l’adozione di misure di cautela per evitare conseguenze dannose che *non* sono attualmente prevedibili.

Il principio di **chi inquina paga** sancisce che ogni impatto negativo sull’ambiente provocato dall’attività volontaria o involontaria dell’uomo costituisce un danno valutabile pari alla spesa necessaria per il ripristino oppure al deprezzamento del bene a seguito dell’impatto. Questo principio

¹³ Art. 174 Trattato istitutivo della Comunità europea, Parte XIX -Ambiente “La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale”.

¹⁴ Come da Comunicazione della Commissione UE del 2 febbraio 2000 intitolata “Ricorso al principio di precauzione”

ha come finalità quella di tutelare l'ambiente e di imputare alle imprese dei costi derivanti dall'inquinamento da esse prodotto, costi che altrimenti ricadrebbero sulla collettività.

Il principio dello **sviluppo sostenibile** impone che lo sfruttamento delle risorse ambientali, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere coerenti con i bisogni futuri oltre che con quelli attuali¹⁵. Si tratta di principi riconosciuti a livello internazionale che rivestono un ruolo fondamentale nell'azione di tutela ambientale. Il rispetto dei principi non è vincolato a verifiche di carattere giurisdizionale o a sanzioni, essi entrano a far parte del diritto vigente senza bisogno di coercizione perché sono universalmente condivisi tanto che i giudici nel valutare problematiche ambientali hanno spesso sottolineato la mancata corrispondenza di un particolare comportamento a uno dei suddetti principi.

2. Natura dei reati

Gli illeciti o reati (atti che si pongono in contrasto con le norme di legge) si distinguono in penali amministrativi e possono essere commessi per dolo o per colpa.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, al tempo stesso, l'evento si verifica a causa della sua "negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti.

Esistono forme graduate di dolo:

- dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale (il meno grave)

e forme graduate di colpa:

- dalla colpa cosciente alla colpa incosciente

La linea di confine tra dolo e colpa, molto labile ma rilevante, si colloca concettualmente tra *dolo eventuale* e *colpa cosciente*.

Il primo si produce quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento e ha accettato il rischio della sua verifica. Ad esempio esiste il rischio che il trasportatore dei rifiuti non sia autorizzato al ritiro e al trasporto degli stessi, ma dato che la Società "si affida alle sue capacità professionali"¹⁶ e non si è mai verificato alcun problema col fornitore accetta il rischio che non sia autorizzato.

La seconda sussiste quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento, ma ha agito con la convinzione che l'evento medesimo non si sarebbe prodotto.

L'esemplificazione di cui sopra (caso molto frequente in materia di gestione di rifiuti) consente di chiarire come la prevenzione o la gradazione della colpa (e la conseguente afflizione giuridica)

¹⁵ Il *Rapporto Brundtland* pubblicato a seguito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1983 così recitava: "Il compromesso tra l'espansione economica e la tutela ambientale è uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze".

¹⁶ Si richiama la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 249 del 28 maggio 2011 che ribadisce quanto consolidato in giurisprudenza in materia di *posizione di garanzia* del produttore dei rifiuti fino al loro smaltimento [Cassazione Penale SEZ. III n. 16016/2003, 21588/2004, 40618/2004, 18038/2007, 44291/2007] "è onere del produttore verificare in modo rigoroso che il soggetto al quale i rifiuti vengono conferiti per le ulteriori fasi, sia munito del necessario titolo autorizzativo, non potendo egli in alcun modo invocare la buona fede, ove non dimostri di aver fatto quanto era nelle sue possibilità per compiere quella verifica"

dipenda sempre dalla diligenza, prudenza, esperienza e osservanza delle leggi e regolamenti con cui si assolvono i doveri che competono a ciascuno.

In grande prevalenza, se si esclude il reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ex art. 260, i reati ambientali (dolosi o colposi) introdotti nel novero del D. Lgs. 231/01 sono di natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di essere sanzionati a prescindere dalla condotta e dalla volontarietà del reo. Alcuni di essi sono intrinsecamente dolosi (ad esempio la predisposizione di un falso certificato di analisi dei rifiuti ex art. 258 e 260 bis) e altri intrinsecamente colposi, la diversità del comportamento del reo non rileva in ogni caso né ai fini della punibilità né a quelli dell'entità della pena.

A fronte della commissione degli illeciti penali o amministrativi sono previste *sanzioni*, applicate in relazione alla gravità e alle conseguenze del fatto del fatto, tra cui:

1. sospensione dell'attività e revoca (in caso di regime autorizzativo, AIA, AUA, scarichi ed emissioni)
2. sanzioni penali personali (arresto e/o ammenda per i reati contravvenzionali e reclusione o multa per illeciti penali) per il responsabile e/o per il titolare in quanto, secondo orientamento prevalente, è considerato soggetto in posizione di garanzia
3. sanzioni amministrative e pecuniarie.

3. Tutela risarcitoria

Quanto alla tutela risarcitoria dei danni contro l'ambiente¹⁷ il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, d'ora in poi TUA) dispone che l'operatore, definito come qualsiasi persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che esercita o controlla un'attività avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi i titolari del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività, è tenuto al *ripristino* a sue spese della precedente situazione ovvero al *risarcimento* per equivalente patrimoniale dei costi degli interventi statali sostenuti per il ripristino stesso. In ogni caso ha l'obbligo di attivarsi anche quando solo vi sia il rischio significativo che si verifichi presto il danno ambientale. In particolare deve:

1. comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti il danno ambientale che si è verificato alle autorità competenti, ovvero Comune, Provincia e Regione, nonché Prefetto competente
2. adottare immediatamente tutte le iniziative applicabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno al fine di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti;

4. Obblighi del Testo Unico Ambientale e di altre leggi di riferimento

Nel paragrafo sono riportati sinteticamente i principali obblighi di legge contenuti nel TUA e nel Decreto 35/2012 (istitutivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, AUA).

Sono inoltre richiamati alcuni orientamenti giurisprudenziali in merito al perimetro di applicazione delle norme e alla identificazione della disciplina di riferimento.

¹⁷ Danno ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale e dell'utilità assicurata da quest'ultima (art. 300 TUA)

4.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente alcuni concetti base contenuti nella *Parte II del TUA - Autorizzazione Integrata Ambientale*.

Destinatari	I soggetti che svolgono alcune attività comprese tra: 1. attività energetiche 2. produzione e trasformazione dei metalli 3. industria dei prodotti minerali 4. industria chimica 5. gestione dei rifiuti 6. altre (concia pelli, macelli, trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari ecc.).
Contenuti dell'AIA	L'autorizzazione viene rilasciata, previa domanda presentata alle Autorità competenti ed è soggetta a rinnovo quinquennale. L'autorizzazione contiene i necessari requisiti di controllo delle emissioni, la metodologia e frequenza delle misurazioni e l'obbligo di comunicazione dei dati necessari alla verifica di conformità delle emissioni da parte delle autorità competenti. L'AIA contiene i valori limite di emissione nell'aria (polveri, ossidi di carbonio, amianto, ecc.) e nelle acque (composti organofosorici, cianuri ecc.)
Obblighi informativi del gestore	Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA ne dà comunicazione all'autorità competente. A far data dal ricevimento della comunicazione, il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA e a segnalare inconvenienti e incidenti.
Controlli	I controlli ex post del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione sono svolti dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente secondo quanto previsto nell'autorizzazione stessa. I controlli riguardano: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione b) la regolarità dei controlli a carico del gestore c) l'ottemperanza agli obblighi di inconvenienti o incidenti con impatto sull'ambiente
Sanzioni	In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida ad adempiere b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno d) alla comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
Rilevanza 231/01	Gli inadempimenti alla disciplina AIA non contemplano fattispecie annoverate tra i reati 231/01 ¹⁸ .

4.2 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto 35/2012 (Decreto Semplificazioni) che istituisce l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per le piccole e medie imprese. In un unico procedimento verranno raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti). Per chiedere l'AUA basterà presentare una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP).

In base al regolamento, l'AUA ha validità per 15 anni e la richiesta di rinnovo deve pervenire al SUAP sei mesi prima della scadenza.

4.3 Scarichi

¹⁸ Tuttavia non può escludersi che nell'ambito delle comunicazioni e/o della documentazione richiesta dall'autorità possa configurarsi il reato di truffa attraverso omissioni (informativa), artifici e raggiri tali da indurre in errore le autorità competenti al fine di ottenere (o mantenere) un beneficio (l'AIA) altrimenti non dovuto.

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le definizioni, i concetti base contenuti nella Parte III del TUA – Tutela delle acque dall'inquinamento e gli orientamenti giurisprudenziali sul perimetro di applicazione delle norme.

Scarico	qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Acque reflue industriali	qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento
Valore limite di emissione	limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, massa per unità di prodotto, massa per unità di tempo. Si applica di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto senza tener conto dell'eventuale diluizione.
Differenza tra reflui allo stato liquido e rifiuti	La Suprema Corte (Cass. Pen. N. 2358 del 1999) ha sostenuto che sono sottoposti alla disciplina delle acque reflue i <u>sol</u> i scarichi diretti, convogliati o convogliabili tramite condotta nel sistema idrico recettore. L'interruzione del nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore riconduce le acque reflue nella disciplina dei rifiuti (con sanzioni più severe).
Regime autorizzativo e tabellare	L'autorizzazione allo scarico compete alla Provincia o all'ATO, salvo diversa disciplina regionale. L'autorizzazione è subordinata al rispetto dei valori limite tabellari (allegato 5 Parte III TUA) in relazione alle seguenti disposizioni: 1. Gli scarichi in corpi d'acqua superficiali di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento devono rispettare i limiti delle tabelle 1 e 2; l'allegato 5 dispone inoltre che il sistema di controllo a campione stabilito dalle autorità competente in sede autorizzativa deve essere effettuato come <i>autocontrollo</i> dai gestori stessi 2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti definiti in tabella 3 salvo diverse disposizioni delle regioni 3. Gli scarichi sul suolo sono di carattere eccezionale e ove autorizzati devono avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 4
Autocontrollo	1) il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso per ispezioni e campionamento ai luoghi dai quali origina lo scarico 2) i campionamenti sono effettuati dal Gestore del SII secondo le modalità previste dalla convenzione con l'ATO e con riferimento a quantitativi delle sostanze nocive (cadmio, mercurio, bario, ferro, cianuro, ecc.) di cui all'Allegato 5 parte III, attraverso un sistema di campionamento stratificato (numero, periodicità, eccezioni, cicli produttivi) contenuto nell'autorizzazione.
Inadempimenti e sanzioni	Sono puniti gli scarichi non autorizzati o con autorizzazione scaduta. Sono puniti gli scarichi che superano i limiti tabellari con sanzioni più grave se il superamento riguarda le sostanze pericolose (si veda art. 137 TUA)
Rilevanza 231/01	Hanno rilevanza 231 i commi 2, 3 5, 11 e 13 dell'art. 137 TUA che riguardano il superamento dei limiti tabellari per le sostanze pericolose.

4.4 Rifiuti

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente alcune definizioni e concetti base contenuti nella Parte IV del TUA *Gestione dei rifiuti* e le gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Rifiuto	qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Secondo l'origine i rifiuti si classificano in rifiuti urbani e speciali, secondo la pericolosità in rifiuti pericolosi (ad es. tossico, corrosivo, cancerogeno, ecotossico ecc.) e non pericolosi.
Sottoprodotto	qualsiasi sostanza originata da un processo di produzione non direttamente destinato alla sua produzione, che sarà riutilizzata con o senza ulteriori trattamenti; essi pertanto non rientrano nella categoria dei rifiuti.
Produttore	il soggetto la cui attività produce rifiuti o il soggetto che effettua operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano natura o composizione dei rifiuti originari.
Detentore	Il produttore dei rifiuti o la persona fisica e giuridica che ne è in possesso. In questa definizione non rientra il trasportatore
Commerciant	qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e vendere rifiuti

Recupero e smaltimento dei rifiuti	i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero devono essere autorizzati dalla Regione. La Regione procede alla valutazione e all'istruttoria con l'ausilio dell'ARPA e rilascia l'autorizzazione. L'autorizzazione, valida per 10 anni, contiene: 1) tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, 2) il metodo di trattamento e di recupero 3) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale 4) le modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato, 5) i valori limite di emissione degli impianti. Il gestore degli impianti è iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali.
Responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella disciplina dei rifiuti	Sono sanciti all'art. 178 i principi di responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella disciplina dei rifiuti. La Cassazione ha stabilito che la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste nonostante il pieno rispetto da parte sia di tutte le prescrizioni della normativa se con il suo comportamento abbia comunque agevolato la condotta illecita di altri. La Corte ha condannato il soggetto per il suo comportamento omissivo in riferimento ai doveri di vigilanza e controllo che ha agevolato l'altrui commissione di illeciti.
Tracciabilità	Ai sensi dell'art. 188 bis deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale: a) tramite il sistema SISTRI b) nel rispetto degli obblighi del registro di carico e scarico di cui all'art. 190.
Sanzioni	§ par. 3.4.2
Rilevanza 231/01	

4.4.1 Responsabilità del produttore di rifiuti

Ai sensi dell'art. 188 del TUA il produttore iniziale di rifiuti conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti a uno dei soggetti autorizzati, tale responsabilità di regola comunque sussiste.

Tale responsabilità rimane limitata alla propria sfera di competenza solo **a)** qualora gli altri soggetti siano iscritti e abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di tracciabilità SISTRI (rifiuti pericolosi) **b)** ovvero (al di fuori del concorso di persone nel fatto illecito) per i soggetti non iscritti qualora:

- i) abbiano conferito i rifiuti a al servizio pubblico previa convenzione
- ii) a seguito del conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art. 193, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Ne consegue che il produttore di rifiuti ha l'obbligo di:

- 1)** verificare che il trasportatore dei rifiuti sia autorizzato (cioè iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212), l'autorizzazione del trasportatore sia valida per il tipo di rifiuto (codice CER) consegnato, gli automezzi utilizzati dal trasportatore siano quelli specificamente indicati nell'autorizzazione (numero di targa)
- 2)** compilare il registro di carico e scarico secondo le norme di legge
- 3)** conservare la copia del c.d. formulario di identificazione (nome e indirizzo del produttore, origine, tipologia, e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'instradamento, nome e indirizzo del destinatario) rilasciata dal trasportatore
- 4)** segnalare alla Provincia la mancata ricezione della cd. IV copia del FIR da parte dello smaltitore entro 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore.

4.4.2 Fattispecie sanzionate

Abbandono dei rifiuti	sono vietati ●l'abbandono e il deposito incontrollato sul suolo ● l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee
Gestione dei rifiuti non autorizzata	● è vietata l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (AIA o altre), iscrizione (albi nazionali) o comunicazione ● è vietato l'esercizio di discarica non autorizzata ● è vietata la miscelazione dei rifiuti ● è vietato il deposito temporaneo presso i luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
Bonifica dei siti (art. 257 TUA)	E' punito l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)	E' punito il trasferimento a fini di smaltimento o di recupero dallo Stato di appartenenza a un altro Stato.
Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 TUA)	E' punito chiunque con più operazioni o con attività continuative organizzative gestisce ingenti quantità di rifiuti.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Sono puniti: 1) la mancata o incompleta tenuta dei registri carico e scarico in caso di non adesione volontaria al SISTRI 2) il trasporto senza copia del formulario o con dati incompleti inesatti 3) la predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti o l'uso di un certificato falso. In merito al regime SISTRI sono puniti 4) i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione
Rilevanza 231/01	Rilevano ai fini 231 l'attività di gestione di rifiuti non organizzata, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee anche con sostanze pericolose, il trasporto dei rifiuti senza formulario, il traffico illecito di rifiuti, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e la violazione del sistema SISTRI.

4.5 Emissioni in atmosfera

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente alcune definizioni e concetti base contenuti nella Parte V del TUA Emissioni in atmosfera.

Emissione in atmosfera	qualsiasi sostanza solida liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
Autorizzazione	la norma stabilisce che "per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un' autorizzazione". La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto con indicazione degli impianti, delle tecniche adottate per limitare le emissioni, ecc. L'autorizzazione stabilisce tra l'altro a) per le emissioni tecnicamente convogliabili le modalità di captazione e convogliamento b) per le emissioni convogliate (o per le quali è stato disposto il convogliamento) i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento, ecc. c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni per attenuarne il contenimento. L'Autorizzazione ha durata 15 anni.
Inadempimenti e sanzioni	Sono punite le emissioni degli stabilimenti senza autorizzazione o con l'autorizzazione scaduta/revocata e le violazioni dei limiti tabellari prescritti nell'autorizzazione stessa o nel TUA. Se i valori limiti sono contenuti nell'AIA si applicano le sanzioni dell'AIA (diffida ad adempiere, diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno, comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
Rilevanza 231/01	Rileva ai fini 231 il superamento dei limiti tabellari che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 4)

Parte Seconda

1. Fattispecie criminose

1.1 Scarichi

art. 137 Sanzioni penali relativo a scarichi non autorizzati (Parte III Norme in materia di **DIFESA DEL SUOLO**¹⁹) e dell'**art. 257 Bonifica dei siti** (Parte IV Norme in materia di **GESTIONE DEI RIFIUTI**).

La fattispecie prevista all'art. 137 punisce

chiunque, contravvenendo alle prescrizioni precedenti, apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali (di sostanze pericolose):

- senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.;
- superando valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

In relazione a quanto sopra con estensione anche alle sostanze non pericolose, ai sensi dell'art. 257 è punito "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, con aggravio della pena se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

1.2 Rifiuti

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)

La fattispecie punisce

- Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Le stesse pene si applicano ai «titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.»
- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non.
- Chiunque non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o non abbia i requisiti o le condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
- Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), co. 7, 8 e 9, 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), co. 12 e 13, e 234 (Consorzio nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene), co. 14

¹⁹ Sez. 2 Tutela delle acque, Titolo V Sanzioni, Capo II

Violazione della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti: **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co.4 TUA) ovvero del Sistema Informatico di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis co. 6 TUA)**

La prima fattispecie punisce

“le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

La seconda punisce

“Colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non) con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; o che fa uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- area movimentazione fraudolentemente alterata”.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 TUA) e Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)

La prima fattispecie punisce

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259²⁰.

La seconda punisce

Chiunque, al fine di perseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.

1.3 Emissioni in atmosfera

Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 co. 5 TUA)

La fattispecie punisce

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione previsti dalla normativa in modo tale determinare anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

²⁰ Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità al Regolamento
- b) effettuata senza il consenso delle autorità interessate in conformità al Regolamento
- c) effettuata con il consenso delle autorità ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento
- e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali
- f) che violi le disposizioni degli artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento

Agli esiti dell'attività di individuazione delle aree di rischio svolta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 è emersa come area sensibile la gestione dei rifiuti pericolosi (ad es. toner) e non pericolosi (ad es. imballaggi o apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso) prodotti negli uffici.

2. Politica ambientale adottata da AIM Energy

Nello svolgimento dell'attività aziendale AIM Energy adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso i seguenti indirizzi e linee di azione:

- rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi sino al conferimento al trasportatore autorizzato
- monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in applicazione delle procedure e secondo comportamenti coerenti con la Politica Ambientale;
- utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali originati da nuove attività o servizi.

3. Presidi interni

I presidi interni sono in generale costituiti da:

- a) identificazione e attribuzione di poteri e compiti a un Responsabile in materia ambientale
- b) identificazione/aggiornamento delle fonti di rischio
- c) designazione degli addetti al monitoraggio e ove necessario alle misurazioni
- d) formazione degli addetti sulle attività che possono determinare un impatto ambientale
- e) gestione delle eccezioni e reporting della anomalie

Al Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti

1. segnalare all'AU eventuali cambiamenti intervenuti nell'organizzazione che possano causare un impatto ambientale non previsto
2. identificare e aggiornare le fonti di rischio
3. verificare la corretta applicazione della normativa applicabile
4. identificare le attività che possono avere impatti ambientali significativi
5. provvedere alla formazione dei suoi sottoposti (ad esempio sulle attività che possono generare un impatto ambientale, sulla classificazione delle tipologie di rifiuto prodotto – se pericoloso o non pericoloso) e delle specifiche modalità di smaltimento
6. monitorare le attività che possono generare rifiuti anche solo potenzialmente pericolosi

7. proporre all'AU ogni provvedimento reputato necessario al rispetto delle leggi e adottare d'iniziativa ogni provvedimento d'urgenza

Il Responsabile provvederà a segnalare qualsiasi anomalia all'Organo Amministrativo.

Per quanto attiene in particolare la gestione dei rifiuti, al Responsabile di ciascuna Divisione compete la responsabilità di adottare una procedura di gestione che contempli tra l'altro: le modalità di selezione dei trasportatori dei rifiuti prodotti, le verifiche periodiche del mantenimento dei requisiti di legge, la predisposizione e l'aggiornamento della lista dei rifiuti ammessi allo smaltimento e i trasportatori e gli automezzi autorizzati, la conferma del ricevimento da parte del destinatario tramite il riscontro periodico delle copie del "formulario di identificazione rifiuto" e quant'altro ritenuto necessario alla gestione del rischio di irregolarità o errori.

4. Sistema informativo verso l'OdV

I responsabili interni (il delegato per gli adempimenti sistri o il responsabile designato per la tenuta dei formulari e dei registri), con periodicità almeno trimestrale, trasmettono all'OdV un report contenente:

- ♦ esiti dei controlli svolti, in caso di eccezioni riscontrate
- ♦ i risultati delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia ambientale e i provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ♦ ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale.

Premessa

La presente Sezione dedicata ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati è suddivisa nei seguenti paragrafi:

1. **Fattispecie criminose rilevanti**; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 24 bis
2. **Aree sensibili**; volto all'identificazione delle aree sensibili
3. **Delitti informatici e Codice della Privacy**; richiama i presidi adottati in conformità alla normativa sulla privacy, estendendone la validità per la prevenzione dei reati informatici
4. **Obblighi di comunicazione all'OdV**; richiama gli obblighi di comunicazione all'OdV.

1. Fattispecie criminose rilevanti**❖ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.....”

Tale delitto, che è di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei legittimi utenti.

Nella Convenzione del 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, di cui la Legge 48/2008 ne è l'attuazione, si precisa che per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati. La stessa Convenzione chiarisce che per “dato informatico” si intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione.

❖ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.

❖ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere , deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

❖ **Danneggiamento di informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

* * *

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis hanno come fattore comune il danneggiamento informatico: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

❖ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

❖ **Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde o comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

* * *

I due articoli summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Gli artt. 615 quater e quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, ter e quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di una intercettazione di informazioni.

❖ **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 419 bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

❖ **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

La Fattispecie punisce il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs 82/2005 e succ. mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

2. Aree sensibili

La società risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti attività:

- creazione, gestione e diffusione di documenti informatici
- accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza
- installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

3. Delitti informatici e Codice della Privacy

La compliance alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy sul trattamento di dati personali mediante l'impiego di risorse informatiche rappresenta un valido strumento per impostare gli accorgimenti organizzativi utili alla prevenzione dei reati informatici. La mancanza di adeguate misure di protezione dei sistemi, degli archivi e dei dati potrebbe tradursi infatti, in accesso non autorizzato, in comunicazione e diffusione improprie, alterazione, perdita temporanea o definitiva di informazioni ecc. e creare i presupposti non solo per la violazione alla disciplina sulla privacy (trattamento illecito dei dati), ma anche di reati informatici.

La Società, pertanto, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice della Privacy, adotta un adeguato sistema di sicurezza basato su:

- regolamentazione dei comportamenti
- formazione obbligatoria
- controllo del personale interno ed esterno

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ciò premesso, qui di seguito si elencano i ruoli, le misure di sicurezza e le regole di comportamento richiamate dalle Linee Guida del Garante della Privacy del 1° marzo 2007 adottate dalla Cooperativa per assicurare il corretto utilizzo, nel rapporto di lavoro, delle risorse informatiche.

3.1 Ruoli e responsabilità

L'Organo Amministrativo di AIM Energy ha nominato il Responsabile del trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/03, il quale, al fine di assicurare la funzionalità e il corretto impiego da parte degli utenti delle risorse informatiche:

- individua tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici
- valuta il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni (consulenti, agenti ecc.)
- ne definisce le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa;

- adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
 - monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di installare *“apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”* (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni *hardware* e *software* mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio:
 - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica
 - la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore
 - la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo
 - l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso
 - elabora un Regolamento Interno relativo a:
 - utilizzo del personal computer
 - utilizzo della rete interna aziendale
 - assegnazione e gestione delle password
 - utilizzo del servizio di posta elettronica
 - accesso a particolari informazioni
 - prescrizioni sulla sicurezza dei dati e dei sistemi
 - utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili
 - uso della rete internet e dei relativi servizi
 - policy in materia di privacy
 - osserva e garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento;
 - aggiorna il Regolamento aziendale al verificarsi di eventi tali da pregiudicarne l'efficacia (modifiche legislative e regolamentari, mutamenti della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività ecc.);
 - denuncia eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hackers
 - rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici implementati dall'azienda, attraverso un'attività di formazione obbligatoria che illustra:
 - i rischi che incombono sui dati,
 - le misure disponibili per prevenire eventi dannosi
 - i profili della disciplina sulla privacy più rilevanti in rapporto alle relative attività
 - le responsabilità che ne derivano
- e che viene implementata al momento dell'assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione all'introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali.

3.2 Utilizzo delle risorse informatiche

3.2.1 Posta elettronica

Il servizio di posta elettronica è disponibile per ogni dipendente in forma centralizzata e protetta.

Conformemente alle Linee Guida sopra richiamate, AIM Energy adotta un regolamento contenente le norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, contenente le seguenti misure:

- a. messa a disposizione di ciascun lavoratore di apposite funzionalità di sistema che consentono di inviare automaticamente in caso di assenze programmate messaggi di risposta che contengano le coordinate di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto presso l'azienda;
- b. consentire che, qualora si debba conoscere i contenuti dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per necessità lavorative, l'interessato sia messo in grado di delegare un collega a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare quelli significativi per l'attività lavorativa;
- c. inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente.

In relazione all'impiego della posta elettronica, ciascun lavoratore:

- non può destinare le caselle di posta elettronica aziendale ad un uso privato o per diffondere o archiviare annunci pubblicitari, promozionali e/o programmi pericolosi non inerenti all'attività lavorativa (inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, virus, codici personali e materiale politico o simile);
- evita la divulgazione degli indirizzi destinati alla ricezione di comunicazioni ufficiali;
- deve cercare di proteggere il proprio computer da virus e altri inconvenienti, evitando di aprire file allegati alle mail, se non attesi, anche se il mittente è conosciuto.

3.2.2 Internet e relativi servizi

L'utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l'utilizzatore nell'esercizio delle proprie mansioni e non per questioni personali.

L'uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell'ambito della normale attività aziendale, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell'immagine aziendale.

Conformemente alle Linee Guida, AIM Energy adotta le seguenti misure:

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di *black list*) e/o il *download* di *file* o *software* aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
- eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

In relazione all'impiego di internet, ogni utente:

- deve evitare lo scaricamento (*upload* e/o *download*) di file e/o programmi software, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione della Direzione;
- non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti online e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione competente e con il rispetto delle normali procedure degli acquisti;

- non può partecipare a forum non aziendali, né utilizzare chat-line, bacheche elettroniche anche utilizzando pseudonimi e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non strettamente inerenti all'attività aziendale;
- non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranei all'attività per tempi eccessivamente prolungati e comunque durante l'orario di servizio;
- non può manomettere o creare nuovi collegamenti (internet);
- deve evitare di condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una "porta aperta" a virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a insaputa dell'utente;
- non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre la sicurezza del sito, mediante la presenza del prefisso "https://" nell'indirizzo web e dell'icona "lucchetto chiuso" nella barra degli strumenti;
- non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale. La società e le sue rappresentanze locali non si assumono alcuna responsabilità a riguardo.

3.2.3 Uso del Personal Computer

L'utente è responsabile delle macchine a esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l'efficienza, la regolarità di funzionamento e la pulizia. Ogni pc, in qualunque configurazione, viene consegnato all'utente dotato di tutto ciò che necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software. Infatti, tutti i computer aziendali sono protetti mediante:

- un *software antivirus* che:
 - protegge in tempo reale e quotidianamente il computer e i dati letti/scritti
 - verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da virus
 - aggiorna automaticamente il dizionario dei virus ad ogni collegamento alla Intranet aziendale
 - gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei computer
 - distribuisce gli aggiornamenti mediante i server di sede
 - è attivo per qualsiasi file che entra sul computer
- una o più *password* di accesso, così come previsto dalle misure minime di sicurezza regolate dal Codice. Le password assegnate:
 - devono essere composte da almeno X caratteri alfanumerici, oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito
 - non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e devono essere periodicamente modificate. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al suo diretto superiore gerarchico la password adottata e modificata in busta chiusa, firmata e datata di suo pugno. Questi, in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà il diritto di accedere al computer del dipendente e ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, utilizzando la password comunicata
 - sono personali e non devono essere divulgate a terzi ed all'esterno dell'azienda
 - devono essere custodite dall'assegnatario con la massima diligenza

- dispositivi di filtraggio (firewall): si tratta di dispositivi hardware o software, che filtrano tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole che innalzano il livello di sicurezza della rete e permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.

Con riferimento all'uso di pc, al lavoratore è vietato:

- modificare la struttura del disco fisso predisposta dal Servizio I.T.;
- manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc.) della macchina;
- far utilizzare i pc o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti della società o da questa specificatamente autorizzati;
- utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
- divulgare dati, schede o software della Società senza l'autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password di un altro utente;
- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Ciascun utente è tenuto a segnalare al Responsabile dei Sistemi Informativi ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala tempestivamente all'Odv qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informativi. La rete informatica aziendale è periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione e back – up finalizzate alla rimozione di ogni file o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza o non inerenti all'attività lavorativa sia sui pc dei lavoratori, sia sulle rete aziendale. Il Responsabile segnala altresì periodicamente la necessità di sottoporre l'intero sistema informatico aziendale a check-up da parte di società specializzate.

Sezione "G": Art. 25 decies del Decreto 231/01

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

La presente Sezione è articolata come segue:

1. **Fattispecie criminose rilevanti**; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 decies
2. **Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex art. 6 comma 2 b del decreto**; identifica le possibili modalità di commissione dei reati e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi dell'articolo del codice penale richiamato dall'art. 25 decies del Decreto.

In via preliminare, si osserva che l'articolo 377 bis c.p. (**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. Il testo del predetto articolo è il seguente: **"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"**. Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla **genuinità della prova**, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dal **dolo specifico**, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Si tratta di un reato comune, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile. Infatti, proprio su quest'ultimo punto la Suprema Corte ha, di recente, enucleato il seguente principio di diritto: **"La fattispecie penale di cui all'art. 377 bis codice penale, costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione (rubrica ora sostituita con le parole di Intralcio alla giustizia), prevista dall'art. 377 codice penale, è configurabile il tentativo"** (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2006, n. 32633).

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);

- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le **dichiarazioni del testimone** vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

In ultima analisi, l'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2. Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex. art. 6 comma 2 b

L'ambito in cui può essere commesso il reato è circoscritto alle dichiarazioni rese da dipendenti, dirigenti e amministratori della Società alla autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale.

E' fatto divieto nei confronti di chiunque, usare violenza (coazione fisica o morale), minacciare, offrire e/o promettere denaro o altra utilità per raggiungere le finalità di far rendere dichiarazioni mendaci o non far rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

E' fatto obbligo altresì a chiunque sia fatto oggetto di tali azioni, riportare la circostanza alla Direzione competente che riporta in caso al Collegio sindacale.

In caso di deviazioni dal suddetto protocollo si adotteranno, con la gradualità definita in relazione alla gravità dell'azione, le misure previste nel sistema disciplinare del presente Modello.

Sezione “H”
ALTRI REATI

La presente sezione richiama tutti gli altri reati previsti nel Decreto 231/01 non considerati nel presente Modello in sezioni specifiche in quanto l'attività svolta da AIM Energy è del tutto avulsa dalla possibilità di una loro commissione.

A titolo informativo si elencano i suddetti reati:

1. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)
2. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
4. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater)
5. Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
6. Reati di abuso di mercato (artt. 25 ter e sexies)
7. Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

Qualsiasi notizia relativa a comportamenti o fatti tali da configurare le fattispecie previste deve essere tempestivamente comunicata ai superiori gerarchici e/o ai Referenti interni, i quali ultimi valuteranno l'opportunità di darne comunicazione al Collegio sindacale e all'OdV.